

Cristina Ciancio

**Eros, Thanatos e la Venere Nefanda.  
Per una storia del reato di necrofilia nel Regno d'Italia**

*Eros, Thanatos and "Venere Nefanda".  
The crime of necrophilia in the Kingdom of Italy*

**ABSTRACT:** The article investigates the conceptual evolution of necrophilia (defined as the sexual attraction to a corpse) in the juridical culture from the early modern classification as a kind of execrable lust (called "venere nefanda") - and so condemned as unnatural sexuality like sodomy or bestiality -, to its subsequent inclusion in the crime of mistreatment of corpses (XIX and XX century). In particular, the study is focused on the legal experience of the Kingdom of Italy (1861-1946), on the influence of French Penal Code of 1810 and of the Tuscany Penal Code of 1853, and on the different classifications of this crime in the Italian Penal Codes of 1865, 1889 and 1930. Finally, in the aim of supporting a better understanding of the cultural obstacles in accepting necrophilia as a crime against respect for dead bodies rather than as a sexual crime, the article analyses the first case of necrophilia judged into a Kingdom of Italy court.

**KEYWORDS:** Criminal law codification, Necrophilia, Judicial activity

**SOMMARIO:** 1. Note introduttive – 2. La svolta del XVIII secolo – 3. L'esperienza del Codice penale napoleonico del 1810 – 4. L'Italia preunitaria – 5. Dalla "violazione" al "vilipendio". Le scelte del Codice Zanardelli – 6. Oltraggio o attrazione? Il caso Lambertini e i limiti dell'art. 144 – 7. La necrofilia nel Codice Rocco.

«Vi è un abisso più profondo e più oscuro, nel quale cadono talvolta smarriti la mente e il sentimento, dove si perde ogni filo di ciò che ci muove, la necrofilia, ch'è, all'infuori di ogni nostro intendimento, un passo avanzato della vita nei regni della morte, la più enorme divagazione del delirio del sentimento e della mente dai confini di ciò ch'è amore», S. Venturi, *Le degenerazioni psico sessuali nella vita dell'individuo e nella storia delle società*, Torino 1892, pp. 190-191.

## 1. Note introduttive

Lorenzo Stecchetti, uno degli pseudonimi scelti dal poeta scapigliato Olindo Guerrini, scrisse nel 1877 una lirica dissacrante e scandalosa che intitolò *Il Canto dell'Odio*. La lirica, non scevra da toni sarcastici e provocatori, rappresentava i sentimenti di rancore e vendetta di un amante respinto nei confronti della dama ingrata che per questo veniva immaginata preda dei vermi dopo la sua morte, «quando ti coleran marce le gote entro i denti malfermi/ E nelle occhiaie tue fetenti e vuote / brulicheranno i vermi»<sup>1</sup>. La donna traditrice ha perduto ogni fascino, mentre il suo corpo, un tempo strumento di seduzione, si decompone sotto lo sguardo soddisfatto del protagonista, da lei un tempo respinto. La voce narrante immagina di poter finalmente appagare il suo risentimento profanandone la tomba e godendo del suo disfacimento:

io te cercando/ entro la notte cupa, / la mia che fugge il dì, verrò latrando/ come latra una lupa; / io con quest'ugne scaverò la terra/ per te fatta letame/ e il turpe legno schioderò che serra/la tua carogna infame. /Oh, come nel tuo core ancor vermiglio/ sazierò l'odio antico, / Oh, con che gioia affonderò l'artiglio/ ne tuo ventre impudico!<sup>2</sup>.

Olindo Guerrini<sup>3</sup>, nome importante nella corrente della Scapigliatura<sup>4</sup>, era noto per le sue opere dissacranti ed anche per un certo *humour* nero di alcuni

<sup>1</sup> *Postuma. Canzoniere di Lorenzo Stecchetti*, Bologna 1878, § XL, p. 81

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 82.

<sup>3</sup> Oltre alle più note testimonianze di autori come Giosuè Carducci, *Novissima Polemica* (1878), ora in *Edizione nazionale delle opere di Giosuè Carducci*, Bologna 1944, XXIV, pp. 289-317, e Benedetto Croce, *Olindo Guerrini* (1904), in *La letteratura della nuova Italia*, Bari 1914, II, pp. 131-149, cfr. A. Parisi, *Olindo Guerrini e la poetica verista*, Salerno 1964; U. Foschi, *Olindo Guerrini a 150 anni dalla nascita*, Ravenna 1965.

<sup>4</sup> Sulla Scapigliatura, tra i molti riferimenti possibili, si segnalano J. Moestrup, *La Scapigliatura. Un capitolo della storia del Risorgimento*, Copenaghen 1966; G. Mariani, *Storia della Scapigliatura*, Caltanissetta-Roma 1967; G. Farinelli, *La Scapigliatura. Profilo storico, protagonisti, documenti*, Roma 2003.

suoi componenti, ma in effetti questa lirica non mancò di scuotere il pubblico per la crudezza dei dettagli nel raffigurare la decomposizione con cui la morte infieriva anche sul più bello dei corpi femminili, e per il compiacimento del protagonista nell'affondarvi le mani mentre di quello stesso corpo egli rievocava le languidezze sensuali a lui negate<sup>5</sup>.

Solo un odio profondo e senza pace, solo un desiderio di vendetta e di oltraggio smisurato rendevano comprensibile un tale piacere nello scoperchiare una tomba per profanare un corpo, per scavare con le unghie fino a toccarlo e denudarlo. Nella morbosità delle scene descritte ciò che l'autore sembra voler fare emergere è, anche in tutta la sua meschinità, proprio il livore fin troppo banale di un corteggiatore non ricambiato. Livore meschino, certo, banale, ma rispetto al quale chi non si era mai riconosciuto, chi poteva dirsi davvero immune o indifferente? Un carne sconcio e irriverente, ma anche catartico e quasi liberatorio.

Il ricorso alla profanazione di un cadavere come efficace iconografia di rancore amoroso e passione insoddisfatta nell'immaginario tardo ottocentesco si ritrovano anche in un dipinto, di circa dieci anni dopo, del neorealista Pietro Pajetta<sup>6</sup>. Si tratta di una tela che il pittore intitolò *L'Odio*, e per la quale dichiarò di essersi ispirato proprio all'omonima lirica di Lorenzo Stecchetti. In essa Pietro Pajetta riprodusse, sullo sfondo cupo di un paesaggio carico di nebbia, atmosfera peraltro tipica di una narrazione gotica, un'imponente figura maschile presa di spalle che, nera e minacciosa, allunga una mano artigliata sul ventre vestito di raso bianco del cadavere di una fanciulla adagiato in una bara riesumata e scoperchiata.

La mano artigliata che si allunga sul raso bianco dell'abito che riveste l'inerte e pallida figura femminile potrebbe sembrare, però, in contrasto con l'inclinazione del collo e l'atteggiamento del volto che pure si intravede dal profilo dell'uomo. Sono questi ultimi gli elementi dai quali si intuisce che quello che l'autore voleva rappresentare è un uomo mosso da un sentimento di passione amorosa, malata, scomposta e intrisa di livore, ma che raggiunge la donna oltre le soglie della morte.

Nelle scelte del legislatore italiano e nell'elaborazione della cultura giuridica

---

<sup>5</sup> «Nell'anatomia che scompone e smembra la carne, nel simbolo del cadavere marcescente, lo scapigliato indica inoltre un preciso legame tra eros e thanatos. Se il bisturi solleva la pelle di delicate fanciulle, nude, esposte allo sguardo attento di un pubblico che non risparmia, con il solo sguardo ai cadaveri, un ultimo scempio erotico e necrofilo, la morte stessa, il corpo di ciò che si è materialmente perduto, ossessiona alcune penne», A. Carli, *Anatomie scapigliate. L'estetica della morte tra letteratura, arte e scienza*, Prefazione di Giuseppe Langella, Novara 2004, p. 138.

<sup>6</sup> Pietro Pajetta (1845-1911), figlio di Paolo e fratello di Mariano entrambi pittori, realizzò *L'Odio* nel 1896. Il dipinto si trova nel Museo del Cenedese di Vittorio Veneto.

- ma prima ancora nella sensibilità collettiva - violare una tomba per manometterne il cadavere per interesse o attrazione sensuale erano atti di indicibile e rarissima mostruosità, concepibili, salvo gravi deficit mentali, solo se espressione estrema di odio e risentimento, allo scopo di compiere un estremo oltraggio. E come tale era inquadrato e punito il compimento di atti di libidine, nella loro più ampia accezione, su di un corpo morto, integrando la fattispecie di vilipendio di cadavere ai sensi dell'art. 144 del Codice penale del 1889 e, in seguito, dell'art. 410 del Codice Rocco degli anni Trenta; articolo 410 che, come è noto, ancora oggi fissa la disciplina di questa fattispecie.

Codificare un reato di necrofilia, *a latere* dell'antico nodo irrisolto di Eros e Thanatos, di amore e odio, si presentava agli occhi del giurista con tutto il suo intreccio di disvalori che si sovrapponevano l'uno all'altro, sessualità contro natura, violazione di cadavere, profanazione della sacralità della morte e della religione dei defunti, oltraggio al pudore, offesa estrema all'onore del defunto e dei suoi superstiti, violenza su chi non può opporsi e difendersi. Era pur sempre un affronto terribile alla morte stessa, che così si negava e si esaltava ad un tempo, ed anche solo questo appariva pericoloso ed inaccettabile.

Quasi impossibile trovare per tutto ciò la giusta formulazione, il giusto inquadramento, la pena equilibrata. Tutto ciò i codici ben presto richiesero in chi doveva applicarli con un'attività ermeneutica capace di andare ben oltre l'esegesi letterale. La configurazione penale della necrofilia come possibile ed estrema ipotesi di vilipendio di cadavere, e con tutti i suoi "vuoti" colmati dall'interprete ai limiti di un'interpretazione creativa, può fornire un punto di osservazione estremamente significativo. Essa svela e lascia scoperte tutte le contraddizioni irrisolte di una condanna che transita da un ordinamento confessionale, da una secolare prospettazione figlia della condanna religiosa di ogni condotta sessuale giudicata "contro natura", ad una prospettazione laica della cui necessità ed opportunità nessuno dubitava ma che nessuno riusciva, però, a collocare facilmente in un quadro di valori giuridici integralmente laici.

Tra gli argomenti principali di quanti invece si opposero ad un preciso inquadramento della necrofilia come specifica ipotesi di reato, o anche solo a menzionarla tra le azioni punite per violazione o vilipendio di cadavere, vi era l'ostinata convinzione di poterne negare la stessa esistenza come condotta consapevole, riconoscendola solo come la manifestazione aberrante di una mente alienata<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> A. Tardieu, *Étude médico légale sur les attentats aux mœurs*, Paris, 1878 (prima edizione 1857), pp. 145-146, che escludeva «la violations des sépultures et les odieuses souillures imprimées à des cadavres arrachés de leurs tombeaux» dai casi in cui condotte sessualmente degenerate potessero comunque considerarsi anche «le résultat d'une méchanceté active et consciente qui ne permet pas de les considérer comme complètement irresponsables»; B.

Infine, la scelta di includere con chiarezza la necrofilia tra le fattispecie punibili prevalse su dubbi e resistenze culturali, ma ad ogni accusa per questo reato l'accertamento delle condizioni mentali dell'imputato svolgeva un ruolo centrale<sup>8</sup>. È innegabile che di fronte alla scoperta di azioni che si rivolgevano esclusivamente su corpi cadaveri, la società preferiva trovarsi di fronte dei malati di mente, mostri incoscienti che nulla più avevano di umano, meglio ancora se facilmente riconoscibili grazie a tratti somatici e caratteristiche comportamentali che li distinguevano con chiarezza dalle persone con le quali si condivideva la quotidianità. Si dovette ben presto accettare, però, che questa stigmatizzazione della necrofilia non era sempre possibile e che, dal punto di vista giuridico come da quello clinico, vi erano implicazioni molto più complesse che imponevano prese di posizione da parte dell'ordinamento ben oltre la marginalità di questa casistica. Se il necrofilo non trovava facilmente il suo spazio nel quadro giuridico delle fattispecie di reato punite dai codici ottocenteschi, nemmeno la scienza medica sembrava riuscire a collocarli sempre correttamente.

## 2. *La svolta del XVIII secolo*

La necrofilia, la congiunzione sessuale con i corpi dei morti, ha una lunga storia. Alcune civiltà antiche la praticavano come una modalità di asceti per entrare in comunicazione con il morto, altre ritenevano che potesse riportare momentaneamente alla vita chi da poco era trapassato, in altre ancora questa

---

Tarnovski, *L'instinct sexuel et ses manifestations morbides au double point de vue de la Jurisprudence et de la Psychiatrie. Préface par le professeur Lacassagne*, Paris 1904, che colloca le condotte necrofile tra «des trouble des fonctions génésiques doit être attribué à un tempérament psychopathique ou névropathique» (p. 13), precisando che «des frénésies sexuelles similaires s'observent au dernier degré de la dégénérescence, du crétinisme, chez les idiots et les imbéciles», p. 58. Invitava invece alla cautela, Henri Legrand du Saulle, che sosteneva che le condotte necrofile non fossero affatto fatalmente e indubbiamente il prodotto di una alienazione mentale, e non si doveva permettere, senza un previo e attento esame del caso, di gettare sulla vergogna e sul crimine « le manteau protecteur du délire et de l'impunité », *La Folie devant les tribunaux*, Paris 1864, p. 529, così anche Paul Max Simon «la profanation des cadavres [...] ce n'est pas qu'une aussi horrible action ne puisse être accomplie avec la complète intégrité de la raison. Quelqu'humiliant que cela soit pour la nature humaine, il faut bien convenir de la possibilité du fait», *Crimes et délits dans la folie*, Paris 1886, p. 201.

<sup>8</sup> B. Ball, *La folie érotique*, Paris 1888, p. 114: «nous pénétrons ici sur le domaine de la médecine légale. Les actes dont je viens de vous parler, lorsqu'ils parviennent à la connaissance des autorités, amènent devant les tribunaux des prévenus qui souvent ne sont que des aliénés; nous avons, donc, avant tout, à nous préoccuper de leur état mental».

pratica celebrava il potere stesso della morte<sup>9</sup>. Louis-Vincent Thomas ricordava che anche gli espliciti richiami pornografici che si possono riscontrare in una certa iconografia funeraria di alcune popolazioni sarebbero stati finalizzati a simboleggiare «la joie charnelle, qui appartient à l'homme, et l'aspiration à la fusion-rennaissance après la mort, qui est d'essence divine»<sup>10</sup>. Un'esaltazione della forza vitale, dunque, ma nulla a che vedere, proseguiva Thomas, con la necrofilia intesa come profanazione di un cadavere, vero e proprio crimine o delitto, e che, come tale, è sempre stata caricata di un assoluto disvalore, in quanto mossa, concludeva l'antropologo, da una forza distruttrice.

Una storia lunga ma, in realtà, non molto conosciuta<sup>11</sup>. Sebbene, infatti, non mancassero tracce iconografiche e letterarie di antica tradizione che richiama la presenza di queste condotte e della loro condanna, il *coitum cum mortua* restò per la tradizione giuridica di età moderna un tabù. I casi, però, non mancavano. Lo attestava il celebre giurista Joost de Damhouder che, trattando dei peccati contro natura, affermava di essersi ricordato di un episodio di tal genere: «casu incidit in memoriam execrandus ille libidinis ardor, quo quidam foeminam cognoscunt mortuam». Riflettendo su come avrebbe dovuto classificarlo, egli ammetteva che non apparteneva a nessuna categoria, e che pertanto aveva ritenuto opportuno includerlo tra i crimini di sodomia, escludendolo dalle ipotesi *De violatione sepulchrorum*<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> D. Knafo, *Per amore della morte. Sonnofilia e necrofilia: fantasie e passaggi all'atto*, in *Gli Argonauti*, fasc. 4, 2016, p. 316.

<sup>10</sup> L.V. Thomas, *Le cadavre. De la biologie à l'anthropologie*, Bruxelles 1980, p. 109. Cfr. E. De Martino, *Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria*, Torino 2021 (prima edizione 1958), pp. 209-217.

<sup>11</sup> Cfr. D. Nobus, *Over My Dead Body: On the Histories and Cultures of Necrophilia*, in R. Goodwin – D. Cramer, *Inappropriate Relationships. The Unconventional, The Disapproved & The Forbidden*, Mahwas NJ 2002, p. 172.

<sup>12</sup> Iodocus Damhouderius, *Praxis Rerum Criminalium*, Antuerpiae, 1556, cap. XCVI, *De Peccato contra Naturam*, n. 30, *Congressus cum mortua, penè Sodomiticus*, p. 313; cap. CIX, *De Violatione Sepulchrorum*, p. 350. Cfr. Xavier Yvanoff: «Voilà donc qui est clair. L'un des juristes les plus documentés de son époque ne sait pas dans quelle catégorie il faut classer ce qu'il appelle tout de même une luxure, autrement dit, une manière de copulation qui s'écarte de la norme. Finalement il va au plus économique en la considérant comme un crime de sodomie. Il n'ignorait pourtant pas cette pratique puisqu'il reconnaît conserver en mémoire le souvenir de quelques cas de ce genre. Mais il ne cherche nullement à donner un nom précis à cette affection et surtout à la différencier clairement des autres "luxures"», in *La nuit du nécrophile. Histoire anecdotique et littéraire de la nécrophilie*, Agnières 2016, p. 17. Più netto il Carpzov, che su questo punto insisteva, chi «foeminam mortuam cognoscens», «sodomiam committat», perché chi avesse indugiato nell' «agitatio Veneris nec scopum, nec modum Veneris naturalis servans», «copiat Sodomia», Benedictus Carpzovius, *Practicae nova Rerum Criminalium*, Lipsiae, 1695, pars II, q. LXXVI, n. 21.

Senza nessuna pretesa di esaurire in questa sede una tale disamina, possiamo affermare che di massima la dottrina di *ius commune* qualificava le condotte necrofile come pratiche sessuali contro natura, accostandole a fornicazione, sodomia e bestialità, ma pure rinviando quasi sempre alle prescrizioni sul violato sepolcro per quanto riguardava le pene<sup>13</sup>. In questi casi non mancava, relativamente alla pena, una valorizzazione della peculiarità del cadavere oggetto di attenzioni necrofile, ad esempio se di una vergine o di una vedova, ma non mancava chi arrivava ad escludere qualsiasi sanzione: «nullo modo debere puniri», perché «homo mortuus nihil valet»<sup>14</sup>. Tiberio Deciani, che pure escludeva che al «concupiens cum cadavere mulieris» dovesse applicarsi la pena di stupro qualora prima del decesso la donna fosse stata vedova o vergine, ovvero quella di adulterio se, invece, fosse stata maritata, riteneva doversi applicare la pena prevista per il reato di violato sepolcro, né più né meno come tagliando il capo ad un cadavere non si doveva rispondere di omicidio, «truncans caput cadaveri non dicitur homicidium committere»<sup>15</sup>.

La Chiesa si era in più occasioni interrogata sul genere di peccato commesso abusando sessualmente di un cadavere, e non sempre concordava con le classificazioni tentate dai giuristi. Nel XVII secolo, ad esempio, il teologo francescano Ludovico Maria Sinistrari, originario del paese piemontese di Ameno e noto per le sue opere sulla demonologia, precisava che non poteva trattarsi, come molti sostenevano, di bestialità o di sodomia, in quanto condotte che presupponevano il congiungimento con animali, vivi o morti, oppure con esseri umani viventi. Questa pratica andava piuttosto ricondotta alla *daemonialitas*, perchè la «commixtio cum cadavere, nec sensum, nec motum vitalem habente», poteva verificarsi solo se un demone interveniva per muovere il corpo morto o comunque animarlo di una sensualità attraente, necessaria – a parer suo – per indurre i viventi a questi atti<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Iulius Clarus, *Sententiarum receptarum liber quintus*, Venetiis, 1569, par. *Fornicatio, cum mortua an fit punibilis, versi. Cum mortua*, «Cum mortua quoque coitus est punibilis, & hoc faciens videtur graviter puniendus tanquam contrectator cadaverum, iuxta dispositionem, l.si. C. de sepulcro violato, prout etiam sentit Boer. In allegata decis. 316, num. 13». Cfr. D. F. Janssen, *From Libidines nefandae to sexual perversions*, in *History of Psychiatry*, 31 (4), 2020, pp. 1-19, e Idem, *Medico-forensic pre-histories of sexual perversion: The case of necrophilia (1500-c.1850)*, in *Forensic Science International: Mind and Law*, vol 1, November 2020, 100025, pp. 1-8.

<sup>14</sup> Nicolai Boerii, *Secunda pars decisionum Aurearum*, Lugduni 1547, q. CCCXVI, d. 10, p. 340.

<sup>15</sup> Tiberius Decianus, *Tractatus criminalis*, Augustae Tuarinorum, 1593, t. II, lib. VI, cap. XLII, n. 24.

<sup>16</sup> Ludovico Maria Sinistrari d'Ameno, *De la démonialité et des animaux incubes et succubes*, Publié d'après le Manuscript original découvert à Londres en 1872 et traduit du Latin par Isidore Liseux, Paris, 1876, n. 4, «Ex his autem infertur, quod etiam Dæmonialitas specie differt a Bestialitate: singula enim ipsarum peculiarem, et distinctam turpitudinem castitati, ac

Fu però nel XVIII secolo che la Chiesa cattolica consolidò una sua posizione coerente sul genere di disvalore legato alla necrofilia, come si può riscontrare nell'opera di uno dei suoi teologi più importanti, Alfonso Maria de' Liguori. Confermando un'argomentazione che dall'inizio del secolo si era andata affermando, egli escludeva la sodomia per definire il peccato di chi si fosse congiunto «cum foemina mortua»<sup>17</sup>. Si trattava di una riflessione che, libera da riferimenti demoniaci, tentava di concentrare l'attenzione, e quindi l'unità di misura per procedere ad una classificazione, sulla natura del cadavere, destinatario delle attenzioni del necrofilo. La sodomia era un atto sessuale contro natura che implicava, però, il congiungimento di esseri umani viventi, cosa che escludeva del tutto, oramai, la donna morta. Ma nemmeno di *fornicatio* si poteva parlare, perché questa condotta implicava atti sessuali compiuti con chi poteva, potenzialmente, procreare, fosse anche una donna dormiente o comunque del tutto inerte: non certo una donna defunta. Ugualmente doveva escludersi anche l'ipotesi che si potesse rientrare nella bestialità, congiunzione sessuale con creature viventi di altre specie, perché un corpo umano non poteva essere equiparato ad un corpo animale. Il cadavere era materia inanimata, come poteva esserlo una statua e, pertanto, il peccato era piuttosto quello più generico di *pollutio*, ovvero di mera dispersione del seme<sup>18</sup>.

Se questi erano in gran parte i dubbi sul versante delle condotte sessuali, per quanto riguardava la disciplina in tema di violazione di sepolture e cadaveri, l'impostazione romanistica di questo reato non venne mai messa in discussione e si ritrova anche nel sistema di diritto comune approdando fino alle ultime soglie dell'Antico Regime. Per il diritto giustiniano il reato di violato sepolcro era qualificato come *proximum sacrilegio* e, quindi, vi si doveva applicare la *poena sacrilegii*<sup>19</sup>. Permasero la *ratio* religiosa della persecuzione di questo de-

---

humanæ generationi repugnantem involvit; siquidem Bestialitas est copula cum bruto vivente, ac sensibus et motu proprio prædito: Dæmonialitas autem est commixtio cum cadavere (stando in sententia communi, quam infra examinabimus), nec sensum, nec motum vitalem habente; et per accidens est, quod a Dæmone moveatur. Quod si immunditia commissa cum brutali cadavere, vel humano, differt specie a Sodomia et Bestialitate, ab ista differt pariter specie etiam Dæmonialitas, in qua, juxta communem sententiam, homo cum cadavere concumbit accidentaliter moto».

<sup>17</sup> Alphonsi de Liguori, *Theologia Moralis*, Bassani 1785 (prima edizione nel 1748), t. I, Lib. III, tract. IV, cap. II, d. III, n. 466, p. 319: «Quale vero peccatum fit coire cum foemina mortua? Dicendum cum Holzm n 720, Salm n 74, Spor n 639 cum Tamb & c. comuniter, non esse fornicationem, quia fit cum cadavere: nec bestialitatem, ut quidam volunt; sed esse pollutionem, & fornicationem affectivam».

<sup>18</sup> *Cursus Theologiae Moralis*, 1768, t. VI, tract. XXVI, caput III, punct. III, § V, nn. 72-75.

<sup>19</sup> C. 9. 19. 5.

litto e la qualifica di quasi sacrilegio<sup>20</sup>, mentre la giurisdizione mista e le pene arbitrali ne caratterizzarono interpretazione e applicazione da parte dei protagonisti della criminalistica di età moderna<sup>21</sup>. Questi, senza modificarne l'impianto, si preoccuparono soprattutto di attenuarne le severissime pene comminate dal *Corpus* giustiniano anche attraverso un sapiente ricorso a sottigliezze e sofisticate *distinctiones*, in particolare tra le massime civili e quelle canoniche, accentuando la già prevista variazione delle pene in base allo *status* del reo<sup>22</sup>.

Le fattispecie descritte dalle fonti per il *sepulchrum violatum* si possono per grandi linee suddividere in atti di inumazione irregolare, ovvero di violazione delle leggi sulle procedure e condizioni per una degna sepoltura, e in atti di profanazione vera e propria. Fra tutti questi emergono situazioni in cui la protezione si rivolgeva al sepolcro nel suo insieme, ed altre in cui essa si concentrava più specificamente sul corpo morto e le sue spoglie, sebbene queste ultime inizieranno ad essere menzionate direttamente solo in epoca imperiale<sup>23</sup>. Dal tardo Impero in poi, inoltre, con l'assorbimento della profanazione nel sacrilegio, e la definitiva qualifica di quasi-sacrilegio che assumerà questo specifico delitto, anche la stessa predeterminazione delle fattispecie imputabili inizia ad essere meno stringente, e più ampia la varietà di condotte che potevano essere punite a questo titolo, così come sempre più varie diventavano le forme e i modi dei sacrilegi. Gli atti di libidine su quei corpi, però, non si trovano richiamati.

L'inversione di tendenza più significativa in materia di protezione dei corpi dei defunti, e quindi, indirettamente, anche in materia di condanna della necrofilia, si afferma nel corso del XVIII secolo, quando le istanze di razionalizzazione e secolarizzazione del diritto penale giungono a maturazione, e il violato sepolcro come reato religioso, o anche solo come reato contro la religione, viene messo profondamente in discussione. Con la laicizzazione del diritto criminale che attraversa i codici ottocenteschi, e quindi con il venir meno del

<sup>20</sup> Tiberius Decianus, *Tractatus criminalis*, Augustae Tuarinorum, 1593, t. II, lib. VI, *De poenis sepulchri violati*, cap. XLIII, 10: «Crimen etiam laesae religionis tenetur», precisava a proposito di questo delitto e delle pene da irrogare.

<sup>21</sup> Iulius Clarus, *Practica Criminalis*, Venetiis 1568, par. § *Sacrilegium*; Iacobus Menochius, *De arbitrariis indicum questionibus et causis*, Venetiis 1590, lib. II, *casus CCCLXXXVII*, pp. 703-705; Tiberius Decianus, *Tractatus criminalis*, Augustae Tuarinorum, 1593, t. II, lib. VI, *De poenis sepulchri violati*, cap. XLIII, n. 7.

<sup>22</sup> F. Buonamici, *Del delitto di violato sepolcro, dissertazione del prof. F. Buonamici*, Pisa 1873, pp. 75-76.

<sup>23</sup> C. 9. 19. 4 e 5; D. 47.12. 11. Sulla condizione giuridica del cadavere e sul suo rapporto con il sepolcro nel diritto romano, cfr. I. Cesarotto, *Cadavere e sepoltura*, in L. Garofalo, cur., *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, Pisa 2015, I, pp. 277-303.

sacrilegio religioso come fondamento della sanzione, il mantenimento dell'ancoraggio alla tutela delle sepolture per la configurazione della condanna di violazione di cadavere lasciò la necrofilia in un ambiguo vuoto legislativo.

Tra il Settecento e l'Ottocento, la teoria feuerbachiana del reato come violazione dei diritti soggettivi costituì un momento di piena maturazione anche etico-politica del pensiero illuminista e del suo versante liberale<sup>24</sup>. In particolare, l'elaborazione di Feuerbach in questo settore approdò, «con rigorosa consequenzialità», da un lato alla decriminalizzazione di quelle condotte che, pur offensive della sfera spirituale e religiosa, non si potevano ricondurre alla violazione di un diritto soggettivo; dall'altro, ad una laicizzazione, o «polarizzazione sul secolare delle restanti fattispecie penali in tema di religione»<sup>25</sup>. Dal più antico delitto di religione si consolida il passaggio al delitto contro la religione, gettandosi le basi del più moderno delitto contro la libertà di religione, che in Italia venne recepito con il Codice penale del 1889. Se tali passaggi coinvolsero inevitabilmente anche il reato di violazione di sepolcro e sepoltura laddove se ne conservò l'indole religiosa, anche i reati sessuali subirono una profonda revisione a seguito delle nuove idee diffuse nel corso del XVIII secolo, e poi consolidatesi nella concezione ottocentesca della riservatezza della morale familiare. Ad eccezione della *fornicatio simplex*, intesa solo in un'accezione estremamente ristretta, le condotte sessuali contrarie alla natura e alla religione erano sempre state incluse tra le fattispecie criminali con pene severe. Le fattispecie cui più di frequente si affiancava la necrofilia, come la sodomia e la bestialità, potevano raggiungere la pena di morte. Come deciso nella Francia rivoluzionaria, e in linea con il pensiero di Montesquieu, i legislatori iniziarono a limitare le condanne ai soli atti che implicavano il compimento di condotte indecenti in pubblico, la corruzione di minori e, soprattutto, la violenza sulle persone. Con riferimento a queste ultime si intendevano, in modo inequivoco, quelle rivolte su esseri umani viventi. Dal momento in cui si affermò il principio che ad essere punito dovesse essere la lesione di un diritto altrui e non un peccato di coscienza, le percezioni della necrofilia che ne sottolineavano la componente di abuso e sessualità deviata non trovarono più spazio. Il cadavere, come già aveva ricordato lo stesso Alfonso de' Liguori, non poteva essere a nessun titolo un partner sessuale e, pertanto, nemmeno una vittima di questo genere di abusi<sup>26</sup>. In relazione alla tutela penale delle spoglie umane e della loro ultima dimora, si sosterrà la necessità di tutelare la pubblica igiene e sanità che ogni manomissione e apertura di tombe compro-

<sup>24</sup> M.A. Cattaneo, *Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale*, Milano 1970.

<sup>25</sup> P. Siracusano, *I delitti in materia di religione: beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano 1983, p. 15.

<sup>26</sup> Alphonsi de Liguori, *Theologia Moralis*, cit, p. 319.

metteva, a causa dei miasmi e secrezioni propri della decomposizione dei corpi. Sarà molto difficile trovare in una tale configurazione lo spazio anche per la necrofilia.

Nonostante la forte spinta razionalistica, oppure proprio a causa di questa, la sensibilità settecentesca, ivi compresa la cultura giuridica, non mancò di sviluppare spinte di segno contrario, e questo avvenne anche per l'intreccio di Eros e Thanatos. Nel corso del Settecento, infatti, le narrazioni di questo genere, che già la letteratura barocca aveva iniziato a raccontare, si spingevano oltre quell'ultima soglia su cui, sebbene *in extremis*, si erano in passato trattiene i drammaturghi. Questi ultimi nel corso del XVII secolo avevano spesso esasperato il tema amoroso, «collocandolo quanto più era possibile vicino alla morte, ma l'accostamento non arrivava mai in fondo, fino ad oltrepassare la soglia proibita»<sup>27</sup>. A partire dalla seconda metà del Settecento, invece, l'estremo limite del piacere sensuale ci appare varcato con tutto il suo carico di conflitti morali e sociali e in un delirio di emozioni contrastanti<sup>28</sup>. Sembrerebbe un paradosso, ma proprio negli anni del razionalismo trionfante proliferarono in modo esponenziale le rappresentazioni e le narrazioni in cui veniva voluttuosamente violato il confine che divide i mondi separati dei vivi e dei morti. Di fronte a tutto questo l'arte e la letteratura non si tirarono più indietro, al punto da trasformarli in *topoi* popolari che finiranno per penetrare nell'anima romantica e circolare senza più freni nell'immaginario e nelle sensibilità collettive ancora per tutto l'Ottocento. Se l'arte e la letteratura indugiarono ampiamente su questi temi, mentre la scienza cercava di ridimensionarli e marginalizzarli sotto la lente prima dei Lumi e poi del positivismo, nondimeno si trattava di condotte che non persero mai le stigmate della condanna etica e giuridica. Una commistione che prese parte attiva all'emersione, proprio tra Settecento e Ottocento, di quello che Foucault ha chiamato «monstre sexuel», combinazione inestricabile della «figure de l'individu monstrueux et figure du déviant sexuel»<sup>29</sup>, entro cui si fecero confluire perversione e pericolosità, categorie mediche e categorie giuridiche che si relazionarono con una reciproca invasione di competenze e che le vicende del reato di necrofilia aiutano a mettere bene in evidenza.

### 3. *L'esperienza del Codice penale napoleonico del 1810*

Fu l'inquadramento adottato nel Codice penale napoleonico del 1810 per il

<sup>27</sup> P. Ariès, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Verona 1992, p. 439.

<sup>28</sup> Un'utile rassegna si può ritrovare nei diversi contributi raccolti in J. Zigarovich, a cura di, *Sex and Death in Eighteenth-Century Literature*, New York-London, 2013.

<sup>29</sup> M. Foucault, *Les anormaux. Cours au Collège de France 1974-1975*, Paris 1999, p. 41.

delitto di *violation de sépulture* a racchiudere in una prima prospettazione organica i diversi elementi della svolta rappresentata dalle nuove concezioni emerse nel corso del XVIII secolo. L'art. 360 di questo codice, infatti, venne innanzitutto rubricato tra le *infractions aux lois sur les inhumations* nel secondo titolo del terzo libro consacrato ai *Crimes et délits contre les particuliers*, e non più considerato tra quelli contro la religione, sebbene nello stesso codice anche questi ultimi fossero stati prospettati in linea con le nuove sensibilità<sup>30</sup>. Dall'antico sacrilegio del violato sepolcro, quindi, si passava dopo molti secoli al laico delitto napoleonico di violazione di sepoltura a tutela di igiene e sanità pubblica.

La norma aveva una formulazione molto semplice e priva di dettagli sulle specifiche fattispecie oggetto della sanzione. Senza alcun'altra specificazione, e senza che fosse richiesto un determinato intento, la lettera della legge colpiva «quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures»<sup>31</sup>. Il Codice penale napoleonico recepiva comunque la secolare influenza cristiana e canonistica, accordando la sua protezione non solo nei confronti delle tombe, ma con una esplicita estensione anche alle sepolture che, (proprio grazie ad una sentenza resa per un caso di necrofilia) la giurisprudenza intenderà nel senso più ampio di riti e pratiche non solo religiose di rispetto e congedo dai defunti<sup>32</sup>. Mancava, però, ogni riferimento diretto ad una tutela delle

<sup>30</sup> Il Code des délits et des peines del 1810, proteggeva il rispetto dovuto alla religione punendo le *Entraves au libre exercice des cultes*, artt. 260-264 (§ VIII), condotte incluse tra gli atti di *Résistance, désobéissance, et autres manquements envers l'autorité publique* (Section IV) contemplati nel capitolo terzo consacrato ai *Crimes et délits contre la paix publique* (Livre III, *Des crimes, des délits et de leur punition*, Titre I, *Crimes et délits contre la chose publique*). La protezione accordata era comunque circoscritta. Per meglio comprendere, però, l'atteggiamento completamente diverso del legislatore napoleonico nei confronti della Religione e dei suoi ministri rispetto ai secoli precedenti, nel medesimo terzo capitolo, l'intera sezione precedente, la III, veniva consacrata a *Des Troubles apportés à l'ordre public par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère*. Questa sezione, infatti, considerava la Religione solo nelle molte ipotesi (artt. 199-208), divise in quattro paragrafi, volte a condannare e punire il clero che nell'esercizio delle sue funzioni pastorali avesse disatteso il preminente rispetto che doveva osservarsi agli interessi e principi dello Stato e soprattutto del suo governo. Queste le rubriche: § I, *Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes*; § II, *Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement*; § III, *Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral*; § IV, *De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion*.

<sup>31</sup> Code des délits et des peines, 1810, Livre III, Titre II, chap. I, Sect. VI, § III, *Infraction aux lois sur les inhumations*, Art. 360.

<sup>32</sup> « Gazette des Tribunaux. Journal de jurisprudence et des débats judiciaires », Vendredi 9 Juillet 1875; « Jurisprudence Générale, Recueil périodique et critique », Deuxième Partie – Cours d'Appel, 1876, 9 juillet 1875, p. 113; É. Dalloz fils – C. Verge, *Code Pénal annoté et expliqué d'après la jurisprudence et la doctrine*, Paris 1881, art. 360, p. 580, n. 44.

spoglie umane in quanto tali e, per quanto qui più ci interessa, qualsiasi riferimento a mutilazioni o abusi sessuali sul cadavere. Infatti, a dispetto dello stretto perimetro della rubrica scelta, nell'*Exposé des Motifs par les Orateurs du Conseil d'Etat* si chiariva che il legislatore con questo articolo voleva punire la mancanza di rispetto nei confronti dei corpi dei defunti, un rispetto inscritto a tal punto nei sentimenti naturali «que le simple récit de telles violations inspire une horreur qu'on ne saurait contenir. Chez les sauvages même, le souvenir des morts enflamme leur imagination et produit en eux les émotions les plus vives»<sup>33</sup>.

Le inevitabili pulsioni sulla necessità di punire gli oltraggi ai defunti e la formulazione della norma estremamente stringata portarono quasi subito a contrasti dottrinali e a difficoltà di interpretazione e applicazione, che finirono per rendere essenziale il ruolo delle decisioni prese dalla giurisprudenza nella definitiva configurazione di questa disciplina, che pure rimase intatta in Francia fino al 1995.

Per il codice francese del 1810, destinato a condizionare il diritto penale di quasi tutta Europa, la necrofilia, dunque, come reato non esisteva<sup>34</sup>. Per l'applicazione dell'art. 360 era sufficiente aver scoperchiato la bara in cui era custodito un corpo, o averlo esumato senza autorizzazione, o averci posto mano mentre esso si trovava sistemato su un letto o nel feretro per la veglia funebre. Azioni punite a prescindere dal compimento di atti di libidine, che non trovavano alcuna punizione se non accompagnati dalle altre condotte menzionate. E la pena, in ogni caso, non poteva superare un anno di reclusione. D'altronde, non era perseguibile un necrofilo che avesse abusato di un cadavere non ancora sepolto o sul quale non si era ancora espressa nessuna forma di lutto, momenti nei quali le condotte necrofile si verificavano più di frequente<sup>35</sup>.

Nel 1849, a pochi giorni dal celebre processo al sergente François Bertrand - noto alle cronache come il Vampiro di Montparnasse per avere dissotterrato, mutilato e abusato sessualmente di decine di cadaveri<sup>36</sup> - il deputato Louis

<sup>33</sup> *Code Pénal, édition conforme à l'édition originale du Bulletin des lois; précédé de l'Exposé des Motifs par les Orateurs du Conseil d'Etat, sur chacune des lois qui composent ce Code, avec une Table alphabétique des Matières*, Paris 1812, p. 106.

<sup>34</sup> Sulla necrofilia per il Codice penale francese del 1810, cfr. A. Malivin, *Le nécrophile, pervers insaisissable (France, XIXe siècle)*, in «Criminocorpus» [Online], *Sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexualité et expérience de l'autre*, Messo online il 07 octobre 2016, URL : <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3381>.

<sup>35</sup> B. Py, *La mort et le droit*, Paris 1977, p. 73.

<sup>36</sup> Cfr. C. Ciancio, *Vampiri alla sbarra. Tre storie processuali di necrofilia nella Francia della seconda metà dell'Ottocento*, in «Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia», 0/2019, saggi 1, pp. 23-30.

Mortimer Ternaux sottopose all'attenzione dell'Assemblea nazionale una *Proposition tendant à modifier l'article 360 du Code pénal*<sup>37</sup>. La proposta di Ternaux prevedeva essenzialmente, da un lato, un aumento della pena per le ipotesi già previste di violazione di tombe o sepolture e, dall'altro, la reclusione ogni qualvolta alla violazione si fosse aggiunta la «mutilation d'un ou plusieurs cadavres»<sup>38</sup>. Nemmeno Ternaux, però, si spinse fino a chiedere un'esplicita previsione degli atti di libidine sui cadaveri, ritenendo sufficiente un significativo aumento della pena comminabile a disposizione del giudice e limitandosi a proporre un riferimento alle più generiche mutilazioni. Cionondimeno la proposta del deputato venne respinta, adducendo ragioni sia di opportunità che di convenienza, dove queste ultime si risolsero soprattutto nel rifiuto di ammettere e riconoscere a nessun titolo queste condotte. Un rifiuto, come vedremo, destinato a rimanere ancora molto a lungo nell'approccio legislativo europeo, e non solo in Francia. La Commissione incaricata di riferire all'Assemblea sulla proposta di Louis Mortimer Ternaux riconosceva l'inadeguatezza della pena massima prevista dall'art. 360 rispetto ai «faits odieux, révoltants, dont un procès récent a déroulé devant nous l'épouvantable tableau». Ma questi stessi fatti erano tali da rientrare tra quelli che «la loi doit, en quelque sorte, s'abstenir de mentionner et d'atteindre, croyant, en pareille circonstance, mieux protéger la société par son silence qu'elle ne le ferait par ses rigueurs»<sup>39</sup>. Il riconoscimento legislativo di queste condotte rischiava di indurre la società a credere nell'esistenza di uomini che provavano piacere nel violare e mutilare cadavere, esistenza che, invece, si voleva e si doveva nascondere. «Cette espèce d'êtres n'existe pas, Messieurs; telle est la conviction de votre Commission unanime; et c'est parce que la proposition de M. Mortimer Ternaux pourrait faire croire qu'elle existe, que votre Commission est d'avis de ne point prendre cette proposition en considération»<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> A. Malivin, *Le nécrophile, pervers insaisissable (France, XIXe siècle)*, cit., pp. 4-5, §§ 8-9.

<sup>38</sup> Assemblée Nationale Législative, n. 184, *Proposition tendant à modifier l'article 360 du Code pénal*, présentée le 19 juillet 1849 par M. Mortimer Ternaux, Représentant du Peuple, p. 1. Questo il testo integrale delle modifiche al testo proposto da Ternaux: «Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et de cinquante francs à trois mille francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures. La peine sera celle de la réclusion, si la violation de tombeaux ou de sépultures a été accompagnée de la mutilation d'un ou plusieurs cadavres. Le tout sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à ceux-ci».

<sup>39</sup> Assemblée Nationale Législative, n. 195, *Rapport fait au nom de la Commission chargée de donner son avis sur la prise en considération de la proposition de M. Mortimer Ternaux relative à l'article 360 du code pénal, qui punit la violation de tombeaux et sépultures*, par M. Foblant, Représentant du Peuple. Séance du 27 juillet 1849, p. 3.

<sup>40</sup> Ivi, p. 5.

Secondo alcuni interpreti, però, il Codice penale del 1810 offriva un'altra opportunità per punire le condotte necrofile, inquadrandole non già tra le forme di violazione del rispetto dovuto ai defunti, quanto tra gli *attentats aux moeurs*, recuperando tutta quella tradizione che ne metteva in rilievo l'indole sessuale. Si poteva, cioè, ricorrere a quella sezione del codice che puniva crimini e delitti che attentassero alla «sécurité morale» delle persone, ponendo come valore da proteggere il pudore e i buoni costumi<sup>41</sup>.

Riscontrando una lacuna nella legislazione del 1791<sup>42</sup>, il codice napoleonico del 1810 aveva, però, sviluppato in modo più ampio e dettagliato le fattispecie rimaste perseguibili, e aveva disciplinato in ben dieci articoli le ipotesi di oltraggio pubblico al pudore, «excitation à la débauche de la jeunesse», attentato al pudore commesso senza violenza sui minori di 11 anni, attentato al pudore tentato o consumato con violenza, stupro, ed infine l'adulterio, condotta foriera di «une perturbation affligeante dans la société la plus utile, l'union légitime de l'homme et de la femme»<sup>43</sup>. Di questi articoli, l'unico che si sarebbe potuto ancora applicare alle ipotesi di necrofilia era il primo di questa sezione, l'art. 330 che puniva l'oltraggio al pudore, ma anche in questo caso si era ben lontani dal riuscire a coprire le ipotesi più frequenti. Infatti, sebbene avesse il vantaggio di non fare alcun riferimento al genere specifico di azione<sup>44</sup> e alle caratteristiche del partner, l'art. 330 mal si adattava, perché presupponeva per la sua applicazione il verificarsi di un pubblico scandalo<sup>45</sup>. La norma proteggeva il pudore di coloro i quali avrebbero potuto assistere e restare per questo turbati<sup>46</sup>, superando anche la disciplina del 1791 che specificava doversi trat-

<sup>41</sup> Code Pénal 1810, liv. III, tit. II, chap. III, sect. IV, *Attentats aux moeurs*, artt. 330-340. Cfr. É. Dalloz fils – C. Verge, *Code Pénal annoté et expliqué d'après la jurisprudence et la doctrine*, Paris 1881, p. 502, art. 330, n. 3 e nn. 5 e 6.

<sup>42</sup> *Code Pénal, édition conforme à l'édition originale du Bulletin des lois; précédé de l'Exposé des Motifs par les Orateurs du Conseil d'Etat, sur chacune des lois qui composent ce Code, avec une Table alphabétique des Matières*, Paris 1812, p. 97.

<sup>43</sup> A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du Code Pénal*, III ed, Paris 1852, IV, chap. XLIX, p. 184, nota n. 1.

<sup>44</sup> Ivi, pp. 185-186. «La loi n'a point défini l'outrage à la pudeur; cette définition n'était point, en effet, exempte de difficultés; ce délit peut se produire de mille manières et revêtir mille formes diverses. Vainement, peut-être, essayerait-on de le renfermer dans des termes invariables et précis», p. 185.

<sup>45</sup> Code Pénal 1810, liv. III, tit. II, chap. III, sect. IV, art. 330: «Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs», cfr. J. B. Duvergier, *Code Pénal annoté*, Paris 1833, p. 53, e nota n. 2; É. Dalloz fils – C. Verge, *Code Pénal annoté*, cit., art. 330, p. 502-505, nn. 23-136.

<sup>46</sup> A. Blanche, *Études pratiques sur le Code Pénal*, V étude artt. 319-389, Paris 1870, art. 330,

tarsi del pudore delle sole donne<sup>47</sup>. Ma, se prive di pubblicità, le medesime azioni in quanto tali dovevano considerarsi del tutto innocenti agli occhi della legge e della stessa coscienza, perché in esse ad offendere la decenza e i costumi era unicamente la scelta di esporle allo sguardo altrui. Le condotte necrofile, peraltro, raramente soddisfacevano questa condizione, perché per la loro stessa natura avvenivano nel buio della notte se praticate nei cimiteri<sup>48</sup>, ovvero quando i corpi restavano comunque incustoditi. Risultato ne era che il pubblico scandalo si sarebbe più probabilmente verificato proprio nel caso in cui la cosa avesse raggiunto le aule di un Tribunale.

L'inquadramento degli atti di necrofilia nell'art. 330 piuttosto che come ipotesi di violazione di sepoltura, non incontrò comunque il favore della dottrina che si andò consolidando, e che trovava riscontro anche nella giurisprudenza che, per quanto esigua, si era formata su questi casi. Autori come René Garraud<sup>49</sup> e Emile Garçon<sup>50</sup> ribadivano l'applicabilità dell'art. 360 a dispetto di ogni inquadramento come reato dall'indole sessuale. Emile Garçon, in particolare, più che soffermarsi sui requisiti di "pubblicità" richiesti dall'art. 330, insisteva sulla necessità di escludere ogni possibilità di considerare un cadavere come vittima di abusi sessuali ai sensi del successivo art. 331, cosa che avrebbe sì permesso una pena percepita come più adeguata, ma che doveva considerarsi impossibile perché si trattava di un reato che richiedeva necessariamente una vittima vivente.

#### 4. *L'Italia preunitaria*

Tra i codici italiani preunitari che maggiormente si rifecero al modello napoleonico per la costruzione di un reato di violazione di sepolcro, si annovera senz'altro quello sabauda, che classificò anch'esso come reati contro le leggi sulle inumazioni questa fattispecie, accostandovi in sequenza anche la sepoltu-

---

nn. 76-77, pp. 64-66.

<sup>47</sup> É. Dalloz fils – C. Verge, *Code Pénal annoté*, cit., art. 330, p. 503, nn. 36-39.

<sup>48</sup> A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie*, cit., chap. XLIX, pp. 190-192.

<sup>49</sup> R. Garraud, *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, II ed., Paris 1901, V, § 2012, p. 293 : «l'article 360 pourrait être, à plus forte raison, appliqué à ces actes immondes, commis par des nécrophyles sur le cadavre, soit après soit avant l'inhumation, outrages qui ne peuvent être qualifiés d'attentats à la pudeur».

<sup>50</sup> E. Garçon, *Code Pénal annoté*, Paris 1901-1906, I (art. 1 à 405), p. 1006, n. 37, «l'art. 360 a été déclaré applicable a des "nécrophiles" qui avaient accompli d'horribles profanations sur des cadavres déterrés dans des cimetières ou déjà ensevelis sur le lit mortuaire. V. les notes sous l'art 331, n. 19 et surtout l'aff. Du sergent Bertrand qui y est citée».

ra non autorizzata e la sottrazione o distruzione di cadavere, ma in un più ampio titolo dedicato ai reati «contro l'ordine delle famiglie»<sup>51</sup>. Sebbene si adottasse praticamente lo stesso tenore letterale dell'omologo francese, una differenza, però, c'era, e per quanto riguardava l'inquadramento delle condotte necrofile si trattava di una differenza decisamente importante. Il legislatore sabauda già nella versione del 1839, pur includendo un articolo 519 quale mera traduzione dell'art. 360 del *Code pénal* del 1810, aggiunse nella declaratoria anche gli «insulti ai cadaveri» subito prima della violazione di tombe e sepolcri. Anche il massimo della pena comminabile appariva molto più adatto al genere di disvalore ricondotto ad un tipo di «insulto» quale poteva rivelarsi la necrofilia, visto che si potevano raggiungere anche cinque anni di reclusione<sup>52</sup>.

Recepito intatto dal Codice penale del 1859, poi allargato al Regno d'Italia, questo articolo disciplinò la materia fino alla promulgazione del Codice Zanardelli del 1889<sup>53</sup>. Diversamente da quanto accadeva, come abbiamo accennato, nella giurisprudenza francese, in Italia non vi erano le stesse difficoltà, quindi, ad applicare la norma qualora gli abusi sul cadavere avvenissero prima della sepoltura e della collocazione nel feretro, o a prescindere dall'inizio di qualsivoglia forma di lutto.

Almeno un'altra importante esperienza giuridica preunitaria influenzò questa materia: quella del Codice penale del Granducato di Toscana del 1853 che, a sua volta, si ispirava in larga misura a quello austriaco dell'anno precedente, sebbene con più di una differenza di formulazione e organizzazione delle fat-

---

<sup>51</sup> Codice penale per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna del 1859, Titolo IX, *Dei reati contro l'ordine delle famiglie*, capo VI, *Della violazione delle leggi sulle inumazioni*, artt. 517-519. L'articolo 517 riproduceva la violazione delle regole in materia di inumazioni dell'art. 358 del Code Pénal francese, l'art. 518 riproduceva la sanzione dell'art. 359 per gli atti che, distruggendo o occultando consapevolmente un cadavere di cui non si era provocata la morte, ostacolavano la giustizia compromettendo le prove di eventuali reati di sangue, ed, infine, l'art. 519 riproduceva il delitto di violazione di sepoltura dell'art. 360. Nel 1839, il Codice sardo regolava queste fattispecie in cinque articoli, dall'art. 563 al 567, (sempre titolo IX, *Dei reati contro l'ordine delle famiglie*, capo VI, *Violazioni delle leggi sulle inumazioni*).

<sup>52</sup> Codice penale per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna 1859, art. 519: «Sarà punito colla relegazione estensibile ad anni cinque, o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri». Questo il testo, praticamente identico ad eccezione dell'entità della pena, del corrispondente articolo nel Codice penale sabauda del 1839, art. 567 «Sarà punito colla reclusione o col carcere o con multa estensibile fino a lire trecento secondo la maggiore o minore gravezza dei casi chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri o di violazione di tombe o di sepolcri».

<sup>53</sup> Nel Codice penale del Regno d'Italia del 1865 si conservò nome e numero sia del titolo, che del capo, che dell'articolo stesso, che rimase, infatti, il 519.

tispecie<sup>54</sup>. Il codice toscano prevedeva una trattazione dei reati contro cadaveri e sepolture molto più completa e dettagliata rispetto a quello francese, innanzitutto a partire dalla classificazione. Inseriti in un titolo dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico, i quattro articoli che se ne occupavano erano rubricati esplicitamente come «violazioni di cadaveri umani e delle loro sepolture», compiendo una scelta ben diversa da quella adottata in Francia<sup>55</sup>. Anche in questo codice mancava qualsiasi riferimento al reato di necrofilia, ma il primo comma dell'art. 219, che stabiliva una pena fino ad un massimo di due anni di carcere per «chiunque commette insulti di fatto sopra un cadavere», permetteva comunque di non lasciare impunte le relative condotte<sup>56</sup>. Come nel caso del codice piemontese e poi italiano, quanto meno l'esplicito riferimento ad insulti arrecati ai cadaveri in quanto tali, e non solo in relazione alle sepolture, non lasciava scoperte le manifestazioni più frequenti di questa pratica che avvenivano anche al di fuori dei cimiteri, e su corpi appena deceduti o comunque non ancora sepolti.

Come in Francia, anche in Toscana, però, alcuni interpreti proposero di

---

<sup>54</sup> Nel 1852, nelle province austriache del nord della penisola fu pubblicato il nuovo Codice penale, opera meditata in cui si era cercato di infondere riflessioni ed esperienze giurisprudenziali di circa mezzo secolo, quel mezzo secolo trascorso dall'emanazione del precedente codice penale nel 1803. «Semplicità, umanità e giustizia, erano caratteri che nessuno poteva mettere in dubbio» secondo Filippo Ambrosoli, che ne aveva lodato l'impianto e le scelte legislative (F. Ambrosoli, *Studi sul codice penale toscano confrontato specialmente coll'austriaco*, Mantova 1857, p. 7). Questo codice, al § 306 qualificò la violazione di sepolcro come un delitto, fatta salva l'applicazione delle pene per il furto in relazione alle eventuali sottrazioni commesse dal reo. Il reato, inserito nel capo V della seconda parte, intitolato ai delitti e contravvenzioni 'contro la tranquillità e l'ordine pubblico', era stato dal legislatore austriaco denominato 'delitto di danneggiamento di luoghi di sepoltura, aprimento di sepolcri, asportazione o maltrattamento di cadaveri e sottrazione sopra oggetti di tal sorta'. Questo il testo: «Chi mosso da perversità o petulanza, danneggia luoghi destinati alla sepoltura di cadaveri umani; senz'autorizzazione apre sepolcri; da essi o da altri luoghi destinati a conservarli asporta arbitrariamente cadaveri umani o loro singole parti, o li maltratta, si fa reo d'un delitto, ed è da punirsi con arresto rigoroso da uno a sei mesi. Le sottrazioni a luoghi di sepoltura, sepolcri o cadaveri, commesse per avidità di lucro, sono peraltro da trattarsi come furti (§§ 172 e 460)» (Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni e regolamento sulla stampa per l'Impero d'Austria, 1852, Parte II, capo V § 306).

<sup>55</sup> Codice penale del Granducato di Toscana 1853, Lib. II, *Dei delitti e della loro punizione in particolare*, titolo IV, Dei delitti contro l'ordine pubblico, capo IV, *Della violazione de' cadaveri umani, e delle loro sepolture*, artt. 218-221.

<sup>56</sup> Questo il testo completo dell'art. 219 «Chiunque commette insulti di fatto sopra un cadavere, o, per fine d'ingiuria, o di superstizione, o per altro illecito scopo, che non faccia cadere l'azione sotto una pena maggiore, sottrae un cadavere, o parte di esso, o lo disseppellisce, o ne scopre la sepoltura, è punito con la carcere da due mesi a due anni».

considerare la necrofilia soprattutto per la sua indole di condotta sessuale contro natura e immorale, proponendone un diverso inquadramento. È il caso, ad esempio, di Giuseppe Puccioni che, in una sezione in cui affrontava i delitti «contro la pubblica continenza», includeva la necrofilia in un paragrafo da lui dedicato alla «Venere mostruosa», cioè ai delitti che nascevano «da quel cieco e brutale istinto per i piaceri dei sensi, che sostituisce al puro amore fra i due sessi, e allo scopo dell'umana riproduzione, inverecondi sollazzi dalla natura aborriti», e che, come precisava subito dopo, andavano tutti ricondotti a quelli ai quali «gli antichi scrittori davano il nome di atti sodomitici»<sup>57</sup>. A tal proposito elencava l'omosessualità, la bestialità, il tribadismo od omosessualità femminile, e poi, subito dopo, «il rimescolamento orribile di un maschio con donna fatta cadavere», ipotesi, quest'ultima, che non richiama fra le condotte punibili come delitto di violato sepolcro, dove senza ulteriori dettagli si limitava ad indicare azioni come «spregiare» o «mutilare» un cadavere<sup>58</sup>. Secondo Giuseppe Puccioni, quindi, queste condotte sarebbero tutte rientrate nell'ipotesi del delitto di oltraggio al pudore, punito dall'art. 301 del Codice penale toscano che, diversamente da quello francese, distingueva tra i casi in cui vi era stato o meno pubblico scandalo solo ai fini dell'entità della pena e della procedibilità, d'ufficio o su querela di parte, senza pregiudicare la qualifica del reato<sup>59</sup>. In effetti, il secondo comma dell'articolo permetteva comunque di punire la commissione di «atti impudici», che ben potevano identificare anche quelli di necrofilia, qualora mancassero i requisiti di pubblicità che richiedeva, invece, l'art. 330 dell'omologo francese e qualora, però, vi fosse una querela di parte<sup>60</sup>. Ma nemmeno quest'ultima, come si è già detto, era facile da

<sup>57</sup> G. Puccioni, *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze 1858, p. 393. Su Giuseppe Puccioni, F. Carrara, *Giuseppe Puccioni ed il giure penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Prato 1885, I, pp. 3-86; F. Colao, *Giuseppe Puccioni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, E. Cortese - I. Birocchi - A. Mattone - M. Miletta (curr.), Bologna 2013, II, pp. 1632-1634, M. P. Geri, *Tra codice e «osservanze giudiziali»: Giuseppe Puccioni al crepuscolo del diritto penale del Granducato (1838-1860)*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 19/2021, paper 11.

<sup>58</sup> G. Puccioni, *Saggio di diritto penale*, cit., p. 394; e p. 331.

<sup>59</sup> Codice penale del Granducato di Toscana 1853, titolo VI, Dei delitti contro il pudore, e contro l'ordine delle famiglie, capo III, Di altri delitti contro il pudore, art. 301: «§ 1. Chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo in luogo pubblico, o con pubblico scandalo, atti impudici, che non cadano, secondo gli articoli precedenti di questo titolo, sotto una pena più grave, incorre nella carcere da un mese a due anni. § 2. L'oltraggio al pudore in luogo privato, e senza pubblico scandalo, si punisce, a querela di parte, con la carcere fino a sei mesi». Sulla differenza tra il primo e il secondo comma dell'articolo, cfr. anche F. Mori, *Teorica del Codice penale toscano*, Firenze 1854, pp. 242-243.

<sup>60</sup> Sull'effettiva portata del secondo comma dell'art. 301 del Codice toscano rispetto alla necessaria pubblicità dello scandalo prevista dall'art. 330 del codice francese e dal primo

prevedere in occasione di questi episodi. La scelta di ricorrere a questa prospettiva giuridica piuttosto che a quella relativa alla violazione di cadavere dell'articolo 219 sembra, quindi, di matrice ideologica e di entità, perché l'applicazione dell'art. 301, soprattutto in assenza dei requisiti del primo comma, comportava una pena massima comminabile addirittura inferiore<sup>61</sup>.

Quella di Giuseppe Puccioni era un'interpretazione della necrofilia ancora alla criminalistica antica, che nel XIX secolo aveva voluto riproporre già Carmignani<sup>62</sup>. Ben prima della promulgazione del Codice penale del 1853, Giovanni Carmignani, nell'affrontare i delitti contro la religione secondo le leggi della Toscana, li divideva in due classi, dove «la prima si può riferire alla giustizia, e l'altra alla polizia»<sup>63</sup>. Come si è già visto analizzando la normativa francese, anche per Carmignani il legislatore poteva intervenire con le sue sanzioni penali solo a tutela della religione pubblica, senza includere, come in passato, «tutti i delitti contro Dio, e che sono tali di diritto canonico» ma non «egualmente di diritto politico», perché si trattava di azioni che implicavano «una interna violazione della legge Divina [...] spettando a Dio solo il trarne vendetta»<sup>64</sup>. Nella prima classe di questi delitti egli collocava il sacrilegio, gli «empi dommi contro la religione pubblica» e, infine, la bestemmia. La violazione dei sepolcri, invece, si trovava nella seconda classe, dopo la simonia, il sortilegio e la magia, e prima dello spergiuro che «ai delitti contro la giustizia pubblica appartiene»<sup>65</sup>. Nel descrivere le condotte che potevano integrare il delitto di violato sepolcro, egli citava quelle classiche della tradizione e, con riferimento alle azioni che avrebbero potuto comprendere atti di necrofilia, si limitava a richiamare anche in questo caso le sole espressioni tradizionali circa il rimuovere, spogliare od oltraggiare i cadaveri<sup>66</sup>. Che per Carmignani la necrofilia andasse, invece, considerata per la sua indole di sessualità deviata si evince meglio in seguito, quando procede con l'esposizione dei «diversi motivi» che «possono indurre una persona a commettere siffatti violazioni de se-

---

comma dello stesso art. 301, cfr. il commento di Francesco Carrara all'interpretazione di Giuseppe Puccioni, in F. Carrara, *Programma del Corso di diritto criminale*, Parte Speciale ossia Esposizione dei delitti in specie, III ed., Lucca 1876, VI, §2955, pp. 67-68.

<sup>61</sup> Codice penale del Granducato di Toscana 1853, titolo VI, Dei delitti contro il pudore, e contro l'ordine delle famiglie, capo III, Di altri delitti contro il pudore, art. 301, § 2.

<sup>62</sup> Su Giovanni Carmignani, cfr. M. P. Geri, *Il magistero di un criminalista di fòro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, Pisa 2015.

<sup>63</sup> G. Carmignani, *Elementi del diritto criminale*, Prima versione italiana del Professor Garuana Dingli, Napoli 1854, p. 210, n. 3, § 744 (§699).

<sup>64</sup> Ivi, p. 210, §§742- 743 (§697- 698).

<sup>65</sup> Ivi, p. 210, n. 3, § 744 (§699).

<sup>66</sup> Ivi, p. 216, n. 3, § 770 (§ 725).

polcri»<sup>67</sup>. Qualora ciò fosse avvenuto «per isfogo di libidine sui cadaveri», allora «s'incorrerebbe in un delitto di mostruosa venere». Non a caso, Carmignani trattava le condotte necrofile nella sezione dedicata ai *Delitti contro la continenza pubblica*, tra «le ignominiose libidini» punite perché, corrompendo i costumi e opponendosi quindi alla propagazione della prole legittima, sono «alla civile società perniciose», in particolare quale specifica manifestazione della *venere mostruosa*, che riguardava le condotte sessuali «prive di ogni ritegno, in usi al voto della natura affatto opposti impiegate»<sup>68</sup>. La «ributtante materia della venere prodigiosa» riguardava condotte per le quali «sarebbe più utile la ignoranza del vizio», delle quali pure si rendeva necessario accennare «per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono»<sup>69</sup>.

Ma che cosa intendeva esattamente? «Dicesi mostruosa o prodigiosa venere, qualunque atto osceno, col quale l'uomo, o la donna, operasse in senso contrario alla naturale destinazione del proprio sesso, o per cui quei naturali stimoli, coi quali il maschio e la femmina sono vicendevolmente invitati ad insieme congiungersi per la procreazione della prole, venissero contro il voto della natura stessa, e a distruzione dell'uman genere rivolti»<sup>70</sup>. È a questo punto che il Carmignani introduceva una categoria, *mollitia* – «i diversi modi di espansione dell'umore prolifico o nel maschio o nella femmina» –, che in seguito la dottrina riprese più volte per individuare condotte intermedie tra quelle punibili come violenza sessuale e gli atti osceni. Ma non tutte le forme di *mollitia*, precisava Carmignani, rientravano nella Venere mostruosa. Si macchiava di quest'ultima chi cedeva alla pederastia maschile e femminile, alla bestialità e, appunto, «qui cum cadaveribus humanis concumbunt, eisque libidinosae abutuntur»<sup>71</sup>. Per la «intrinseca turpitudine» non vi sarebbe stata, proseguiva, nessuna pena abbastanza grave, ma il legislatore doveva punirla in ragione di motivi politici, e il diritto toscano aveva oramai abrogato le antiche e severissime sanzioni<sup>72</sup>. Si teneva conto, infatti, per le pene più drastiche, soprattutto dell'uso o meno di forme di violenza su altri, mentre - ad eccezione della bestialità e della sodomia che prevedevano «tre anni di esilio dal vicariato negli uomini, e di un anno di ergastolo nelle femmine» - per «gli altri atti impudici quantunque del genere degli aborriti dalla natura, saranno castigati i

<sup>67</sup> Ivi, p. 217, §772 (§727).

<sup>68</sup> Ivi, Cap. III, *Dei delitti contro la continenza pubblica*, p. 334, § 1181 (§1132). Il Titolo II, *Della venere mostruosa*, prosegue, dopo il titolo I *Del Lenocinio*, ai §§1187-1191, pp. 336-338.

<sup>69</sup> Ivi, p. 336, § 1187 (§ 1138).

<sup>70</sup> Ivi, p. 336, §1188 (§1139).

<sup>71</sup> Ivi, p. 336, §1189 (§1140), nonché la nota del Traduttore al § 1189, pp. 336-337.

<sup>72</sup> Ivi, p. 338, §1192 (§1143).

colpevoli con la frusta privata»<sup>73</sup>.

Discepolo di Giovanni Carmignani, Francesco Carrara, che in Italia fu tra i più illustri promotori del nuovo spirito dei tempi in tema di riforma della criminalizzazione di atti considerati immorali<sup>74</sup>, si riferì alla necrofilia come ad una manifestazione di «venere nefanda». Tuttavia, egli si scostò dalla classificazione adottata dal Carmignani e, in una più ampia revisione critica dell'intero assetto normativo e concettuale del reato di violazione di sepolcro del legislatore toscano del 1853, entrò in polemica con Francesco Buonamici, anch'egli docente presso l'Ateneo pisano<sup>75</sup>.

Secondo Francesco Carrara, infatti, la scelta più corretta era stata quella del codice penale napoleonico, perché codificare uno specifico reato di violazione di sepolcro aveva una ragion d'essere solo se si trattava di inquadralo tra le

<sup>73</sup> Codice Leopoldino (*Legge di riforma della legislazione criminale toscana*) del 30 novembre 1786, *Delitti di carne, Atti impudici, Ratti, Lenocini, e loro Pene*, § 100.

<sup>74</sup> A tal proposito, si legga l'introduzione a quella che egli chiama la classe dei *Delitti contro la pubblica morale*: «La specificazione di questa classe è un portato della scienza moderna e una deduzione logica dei principii che la medesima impone come cardini alla dottrina penale. Gli antichi criminalisti, appo i quali nello studio delle specialità criminose prevalse la contemplazione soggettiva, fecero una serie particolare di malefizii alla quale diedero come criterio distintivo la passione impellente: e così col nome di delitti di carne avvolsero insieme tutti quei fatti che loro pareva doversi punire come delitti e che procedevano dallo appetito carnale. Le libidini contro natura, lo stupro, l'adulterio, il ratto, il concubinato, l'oltraggio al pudore, il lenocinio, la bigamia, parvero a loro essere tutti reati congeneri perché informati e prodotti dalla identica passione, vale a dire dallo appetito carnale. Ma la scuola moderna ha posto in seconda linea la contemplazione soggettiva dei reati, ed ha preso come criterio primario della loro essenza (e così della loro specializzazione) la rispettiva oggettività giuridica. E bene doveva farsi così, ed a questo punto di vista deve strettamente aderire chi brama di essere esatto; perché i fatti umani non già si vietano e si puniscono dalla autorità sociale in quanto siano malvagi in loro medesimi, ma sibbene perché, oltre alla indole riprovevole, si ha in loro lo effetto di una lesione al diritto. Laonde la società che ha la balia di punire unicamente per la necessità della tutela giuridica, e perché tale necessità le impone di esercitare il dovere del divieto e della punizione (sola ragione dell'esser suo) non può farsi persecutrice di una o di altra passione esercitando una missione ascetica sulle tracce del bene soprasensibile, se dai fatti cagionati per quella passione non vede risulterne una offesa al diritto», F. Carrara, *Programma*, cit., VI, §2919, pp. 5-6.

<sup>75</sup> Francesco Buonamici dedicò una parte consistente della sua opera *Del delitto di violato sepolcro, dissertazione del prof. F. Buonamici*, Pisa 1873 a contestare esplicitamente la revisione critica di Francesco Carrara, e questi vi rispose con una lunga e accurata nota aggiunta all'edizione successiva del volume del suo *Programma* in cui trattava di questo delitto, F. Carrara, *Programma*, cit., VI, § 3196, nota n. 1, pp. 386-397. Cfr. C. Ciancio, *Protéger le cadavre. Controverses pénales dans le Royaume d'Italie (1861-1946)*, in N. Cornu Thénard – A. Mergey – S. Soleil, (curr.), *La Controverse. Études d'histoire de l'argumentation juridique*, Paris, 2019, pp. 455-476.

condotte che minacciavano la pubblica sanità, essendone solo questa la reale «obiettività giuridica» in base alla quale costruire il reato. Le attività di esumazione o manipolazione delle spoglie umane rilasciavano innanzitutto nell'aria i miasmi malsani della decomposizione e giustificavano, quindi, la previsione di un apposito delitto, laddove, invece, tutte le altre ulteriori condotte normalmente qualificate come offese recate ai defunti potevano ben rientrare in altre rubriche già previste e opportunamente regolate in base ai beni giuridici effettivamente lesi, sicché al reato di violato sepolcro potevano al più aggiungersi, assorbendolo o congiungendosi<sup>76</sup>. In particolare, a proposito di uno degli aspetti più sensibili delle nuove concezioni di questo reato che in passato aveva sempre trovato nei precetti religiosi la sua matrice, egli escludeva che si potesse qualificare la violazione di sepolcro tra i reati contro la religione, in quanto, laddove il movente fosse di tipo religioso:

il malefizio prenderà bene la sua sede fra i delitti contro la religione, o sotto il titolo antico di sacrilegio, o sotto il moderno di oltraggio al culto. Ma in tali ipotesi non avvi bisogno di specializzare la forma del violato sepolcro e di farne un titolo distinto, come non si fa un titolo distinto della violata immagine, del violato altare, del violato vaso, o simili. La violazione di cosa sacra è allora il genere che chiude in sé tutte le forme, ed assorbe così il titolo di violato sepolcro<sup>77</sup>.

Lo stesso, proseguiva Carrara, poteva dirsi anche per gli altri moventi che si celavano dietro siffatte violazioni, ivi compresa la «libidine depravata» che poteva condurre all'«abominevole ed incredibile sfogo di venere nefanda» sui cadaveri<sup>78</sup>. Ma se in tutte le altre ipotesi altra avrebbe dovuto essere la classe di delitti a cui fare riferimento – e nessuna necessità vi sarebbe stata per duplicarne la punizione –, con riferimento alle condotte che la *Leopoldina* del 1786 classificava come «veneri nefande» – nella sezione dedicata alle punizioni dell'oltraggio pubblico al pudore – Carrara scelse esplicitamente di non occuparsene perché, spiegava, non hanno «elemento politico quando la violenza o la pubblicità non lo aggiunge loro; ed hanno in tali casi congrua repressione sotto i titoli che sorgono da siffatte concomitanze»<sup>79</sup>. Sia pure con una serie di riserve sul metodo adottato dal legislatore toscano del 1853, che aveva dato il peso principale «alla circostanza dei diversi disegni dell'agente, mentre pei rigorosi principii della scienza essa avrebbe dovuto (in quanto alla nozione del

<sup>76</sup> F. Carrara, *Programma* cit., VI, § 3196, nota n. 1, p. 393.

<sup>77</sup> Ivi, §3182, pp. 366-367.

<sup>78</sup> Ivi, §3181, pp. 364.

<sup>79</sup> Ivi, § 2937, pp. 33-34.

reato) rimanere accessoria»<sup>80</sup>, secondo Carrara la condotta necrofila andava punita ai sensi dell'art. 219 del codice penale, che permetteva di considerare il movente della libidine «nefanda» tra quelli di cui all'espressione «altro illecito scopo» riportata nella lettera della norma<sup>81</sup>. Era pertanto ferma la sua critica all'interpretazione di Giuseppe Puccioni che, invece, aveva scorto in quel secondo comma dell'art. 301 – reato su querela di parte di oscenità compiute senza pubblico scandalo – proprio uno spazio creato dal legislatore del 1853 per quelle «libidini contro natura» tra le quali includere le condotte necrofile, quasi offrendo loro «il nuovo nome di oltraggio al pudore»<sup>82</sup>.

### 5. Dalla “violazione” al “vilipendio”. Le scelte del Codice Zanardelli

Come abbiamo già ricordato, il primo Codice penale del Regno d'Italia del [1859] 1865 riprodusse integralmente la prospettazione del reato di violazione di cadaveri e di sepolcri, e fu con quella disciplina, quindi, che dottrina e giurisprudenza postunitarie si confrontarono per affrontare le ipotesi di necrofilia. Era chiaro, però, che l'Italia avrebbe dovuto dotarsi di un nuovo Codice penale frutto di una riflessione ed elaborazione più profonda, capace di esprimere pienamente l'identità e la cultura giuspenalistica del neonato stato unitario. Nel ricco dibattito che scaturì per preparare e poi commentare i diversi progetti di legge, anche il reato di violazione di sepolcro e le ipotesi di necrofilia trovarono spazio, e le scelte che emersero fecero ampio riferimento ai limiti ed ai numerosi dubbi interpretativi lasciati scoperti nei decenni precedenti dalle scelte del legislatore napoleonico; limiti e dubbi solo in parte risolti dalla giurisprudenza oramai consolidatasi in Francia, che rappresentò comunque un riferimento quasi obbligato anche per quella italiana postunitaria.

Per quanto riguarda la violazione di sepolture e cadaveri, il primo segnale di cambiamento fu nel cambio drastico di rubrica. Non più reato contro le leggi sulle inumazioni ma, per il Codice penale del 1889, reato contro la libertà religiosa dell'individuo, e, come spiegò lo stesso Giuseppe Zanardelli nella sua *Relazione al Re*, contro quella speciale e universale «religione delle tombe», trasversale a qualsiasi specifico culto o confessione. L'allontanamento dall'impostazione francese fu confermato anche dal successivo Codice del 1930, promulgato all'indomani dei Patti Lateranensi, nel quale esso veniva ru-

<sup>80</sup> Ivi, §3190, pp. 376.

<sup>81</sup> *Ibid*, Sostiene chiaramente di doversi inquadrare la necrofilia ai sensi dell'art. 219 anche M. Mucciarelli, *Tre lezioni orali sopra i delitti contro la religione*, Lezione III, *Del sortilegio, dello spergiuro e della violazione del sepolcro*, Siena 1864, p. 49.

<sup>82</sup> F. Carrara, *Programma*, cit., §2955, pp. 67-68.

bricato tra i reati contro il «sentimento religioso e contro la pietà dei defunti» intesi entrambi, ed in una commistione non priva di ambiguità, come valori fondanti e identitari dello Stato, da tutelare d'ufficio e, quindi, a prescindere da qualsiasi eventuale querela di parte<sup>83</sup>. Questo cambiamento di classificazione, in entrambe le accezioni, permetteva di conferire una nuova centralità agli abusi nei confronti dei soli cadaveri anche dal punto di vista della quantificazione delle pene.

Tuttavia, da questo punto di vista la svolta più significativa per l'emersione delle ipotesi di necrofilia come fattispecie esplicitamente condannata si dovette alla scelta di codificare per la prima volta e in modo inequivoco uno specifico reato di «vilipendio di cadavere» nell'art. 144 del codice del 1889, che si ritroverà nell'art. 410 del successivo codice del 1930<sup>84</sup>. Ogni necessario incoraggiamento anche ad una violazione della sepoltura e dei suoi riti o al sepolcro come ultimo luogo di riposo spariva definitivamente e senza più dubbi possibili, cedendo il passo ad una esclusiva tutela del cadavere umano.

Eppure, l'idea che la necrofilia rappresentasse un abuso sessuale restava radicata nella percezione collettiva, e venne anche sostenuta in Parlamento nel corso della disamina dei progetti di codice che dovevano poi approdare nel 1889 al Codice Zanardelli. Tra coloro che si espressero in questa direzione, vi fu l'onorevole Vincenzo Massabò, avvocato e già sindaco della città ligure di Porto Maurizio, che sull'argomento svolse un intervento alla Camera dei deputati nella tornata del 4 giugno 1888, in occasione della discussione sul titolo «Reati contro il buon costume» del disegno di legge per il nuovo codice penale. Del progetto egli accoglieva con entusiasmo la scelta di creare con l'art. 315 (che sarà poi l'art. 333 nel codice del 1889) una figura di reato intermedio tra la vera e propria violenza carnale e il mero oltraggio al pudore, seguendo così l'insegnamento di Giovanni Carmignani, a cui Massabò riconosceva il merito di non aver «mai innalzato al grado di violenza carnale quelli atti impuri e turpissimi» da lui stesso, come abbiamo già visto, «raffigurati col nome di *mollitia*». Ciononostante, l'onorevole Massabò sollevava due riserve. La prima riguardava «la soverchia indeterminatezza della formula indicata nell'art. 315», indeterminatezza che a suo dire avrebbe lasciato dubbi applicativi per alcune fattispecie; la seconda concerneva proprio l'assenza di chiari riferimenti alla condanna anche delle condotte necrofile. Le formule adottate, riferendosi esplicitamente «ad atti di violenza carnale sopra persone viventi», avrebbero

<sup>83</sup> Sulla differenza tra questi due inquadramenti dei reati di violazione di cadaveri e sepolcri, cfr. C. Ciancio, *Requiescant in pace. Alcune osservazioni sulla protezione del cadavere nel Regno d'Italia*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 10/2016, paper 26, pp. 15-19.

<sup>84</sup> Ivi, pp. 11-14.

lasciato il dubbio «che sieno sfuggiti alla repressione del legislatore quegli atti turpissimi, che per quanto rari per la dignità dell'umana natura, pure veggonsi registrati nelle cronache giudiziarie e contraddistinti coi nomi di *bestialitas* o venere bestiale e necrofilia, ossia stupro di cadaveri». Per Vincenzo Massabò, infatti:

sarebbe davvero a deplorare che per imperfezione della formula atti così osceni e nefandi sfuggissero alla ben meritata repressione ovvero soltanto e nel concorso delle altre condizioni ricadessero sotto la mite sanzione dell'oltraggio al pudore, ciò che non si può e non si deve ammettere a meno che il legislatore non abbia voluto supporre (e per onore dell'umana natura vorrei che fosse così, se l'esperienza, per quanto rara, non venisse a smentire queste rosee previsioni) che quei fatti, che degradano l'umana natura e l'abbassano al livello dei bruti, sono impossibili, o, se pur esistono, sono il prodotto di menti inferme da curarsi col rimedio del manicomio criminale<sup>85</sup>.

L'onorevole Massabò non si sbagliava. Il legislatore, infatti, scelse di non prevedere una specifica ipotesi delittuosa per la necrofilia, non la inserì tra le condotte che integravano i reati contro il buon costume o gli oltraggi al pudore, e nemmeno la collocò esplicitamente tra quelle di vilipendio di cadavere, dove, peraltro, appariva più coerente<sup>86</sup>. Una scelta apprezzata anche da chi, come Eugenio Pincherli, pur facendo riferimento «all'incredibile sfogo di venere nefanda» nel suo commento all'art. 144, precisava che «ben fece il legislatore a non farne espressa menzione»<sup>87</sup>.

Anche tra gli esponenti di spicco del metodo lombrosiano e della scuola positiva vi fu chi denunciò l'assenza della necrofilia fra i reati di libidine, sottolineando l'incongruità della condanna di un necrofilo secondo le pene previste per il vilipendio di cadavere invece che con l'internamento in un manicomio criminale. Il criminologo Alfredo Niceforo, in un contributo su *I Codici e i reati sessuali* apparso nel 1898 sull'*Archivio di psichiatria, scienza penale ed antropologia criminale*<sup>88</sup>, introducendo un breve paragrafo dedicato esplicitamente alla ne-

<sup>85</sup> Camera dei deputati, Leg. XVI, Seconda sessione, Discussioni, Tornata del 4 giugno 1888, *Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al nuovo Codice penale*, Intervento dell'onorevole Massabò, p. 3211.

<sup>86</sup> Cfr. P. Tuozi, *Corso di diritto penale secondo il nuovo Codice d'Italia*, Napoli 1897, IV, p. 43: «Potrebbe concorrere anche, benchè più difficilmente, la venere nefanda per congiunzione sul corpo di un cadavere: in allora non v'è altra pena da applicare che quella sola dell'art. 144 per vilipendio sopra un cadavere umano».

<sup>87</sup> E. Pincherli, *Il Codice penale italiano annotato*, Torino 1890, p. 215.

<sup>88</sup> A. Niceforo, *I Codici e i reati sessuali*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, XIX (v. III della serie II) 1898, pp. 35-50.

crofilia, ricordava che non era «espressamente considerata» dal codice vigente «la violazione carnale del cadavere», e «di fronte a un reato di simil genere i giudici non potrebbero quindi applicare se non l'art. 144»<sup>89</sup>.

Per Niceforo, però, era del tutto incongruo che «il necrofilo che scoperchia la tomba di una vergine o ne viola il cadavere e ne deturpa le membra» venisse accostato ad un «ladro di oggetti preziosi strappati al cadavere», ad un «esaltato che si reca a sfregiare il cadavere del nemico» o ad «un superstizioso che sottrae, per farne un biberon più o meno magico, parte delle ceneri di un defunto»<sup>90</sup>. La riflessione di Alfredo Niceforo, e soprattutto le sue riserve, si concentravano proprio sulla profonda differenza tra questi “tipi” di delinquenti che, invece, la medesima pena e trattamento per vilipendio di cadavere confondevano in modo pericoloso sia per la sicurezza sociale che per le loro ben diverse possibilità di correzione e reinserimento. «Sarebbe curioso di sapere – scriveva Alfredo Niceforo - come mai il carcere, applicato con la medesima dose, nel medesimo ambiente, possa esercitare su individui tanto diversi quanto il necrofilo, il ladro, l'esaltato, il superstizioso, la medesima cura, e possa guarire l'uno dalla morbosa e congenita mania di violare cadaveri, frutto di un temperamento epilettico; guarire l'altro dalla tendenza, forse acquisita forse occasionale, al furto. Al primo spetta il manicomio, al secondo il carcere»<sup>91</sup>.

L'inquadramento, dunque, era oramai chiaro ed inequivoco, «l'abuso venereo della salma (necrofilia) è certamente vilipendio di cadavere», scriveva Vincenzo Manzini nel suo *Trattato*, «anzi il più orrendo e ributtante vilipendio che si possa immaginare», sebbene lo stesso Manzini riconoscesse che sempre poteva eventualmente prospettarsi anche l'ipotesi di oltraggio al pudore, laddove ricorressero gli estremi dell'art. 338<sup>92</sup>. Ma, come aveva giustamente rilevato già l'onorevole Massabò, per la formulazione normativa nessun altro reato tra quelli al capo definitivamente intitolato *Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore* poteva essere preso in considerazione, «perché» ribadirono Manzini e in seguito con più fermezza anche Campolongo «quei delitti presuppongono che il soggetto passivo sia una “persona”, mentre tale

---

<sup>89</sup> Ivi, p. 36.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Ivi, pp. 36-37.

<sup>92</sup> Codice penale per il Regno d'Italia 1889, Tit. VIII, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, Capo I, *Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore*, art. 338: «Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, offende il pudore o il buon costume, con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi».

non è il cadavere»<sup>93</sup>.

Vi era, infatti, anche un'altra norma del Codice Zanardelli che aveva insinuato il dubbio di una possibile applicazione nei casi di necrofilia. Si trattava del quarto comma dell'art. 331, che puniva con la medesima pena, dai tre ai dieci anni, chiunque «si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto [...] 4° non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati»<sup>94</sup>. Riccardo Crespolani, avvocato noto anche per i suoi molti contributi all'Enciclopedia Giuridica Italiana<sup>95</sup>, si espresse proprio in questa direzione, sebbene nella piena consapevolezza di prospettare una interpretazione controversa. Nell'evidente intento di consentire il riconoscimento di un maggiore disvalore, egli suggeriva che dovevano potersi applicare non solo il quarto comma dell'art. 333, ma addirittura l'art. 331, perché a suo avviso «gli atti libidinosi e anche la congiunzione carnale con un morto, non possano essere giudicati e repressi quali semplici atti di vilipendio sopra un cadavere». Nel necrofilo egli vedeva soprattutto un molestatore sessuale che, diversamente da quanti si sfogavano su vittime vive che potevano pur sempre «tentare di sottrarsi alle brame del bruto, tanto da rendergli difficile, anche impossibile conseguire il fine», preferiva liberare «le sue sozze voglie» su corpi che non avrebbero opposto alcuna resistenza<sup>96</sup>.

Anche alla luce del collegamento esplicitato soprattutto da Pasquale Penta tra necrofilia e attrazione sessuale verso cose inanimate<sup>97</sup>, vi fu, infatti, chi col-

<sup>93</sup> V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, II ed., Torino 1921, IV, p. 450. Sui dibattiti in tema di nozione di cadavere, cfr. C. Ciancio, *Requiescant in pace*, cit., pp. 6-13.

<sup>94</sup> Codice penale del Regno d'Italia 1889, Lib. II, Titolo VIII, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, capo I, *Della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore*, art. 331, IV comma.

<sup>95</sup> A. Mazzacane - P. Schiera, (curr.), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990.

<sup>96</sup> R. Crespolani, *Dei delitti contro la libertà dei culti*, in «Supplemento alla Rivista Penale di Luigi Lucchini», vol. 8, fasc. 1, 1899, p. 32. «Ripugna per la brutalità di chi consuma l'atto sopra un cadavere, veder punito l'atto stesso addirittura enorme per la quantità delittuosa, con una pena troppo inadeguata quale è quella stabilita dall'art. 144». Questo contributo di Crespolani è citato anche da E. Noseda in *Dei delitti contro la libertà, Codice penale, libro II, titolo II*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano 1909, VI, p. 454.

<sup>97</sup> P. Penta, *I perversimenti sessuali nell'uomo e Vincenzo Verzeni strangolatore di donne. Studio biologico con figure e ritratti originali*, Napoli 1893, § 2°, *Amore per cadaveri e per cose inanimate*, pp. 11-12. Il primo ad introdurre nel dibattito medico legale del XIX secolo questa connessione fu Heinrich Kaan, nella sua *Psychopathia sexualis*, Apud Leopoldum Voss, Lipsiae 1844, che elencava in successione *violatio cadaverum*, *conubitus cum animalibus*, e *expletio libidinis cum statu* tra le sei forme di aberrazione dell'istinto sessuale che considerava sotto

se nella necrofilia – oltre ad un reato contro il rispetto per i defunti e oltre ad una condotta sessuale contro natura – un abuso perpetrato ai danni di chi non poteva più difendersi, e nel necrofilo – attratto da donne morte e non viventi – si vide un soggetto particolarmente pericoloso, proprio perché alla ricerca di vittime totalmente passive e sottomesse, incline ad approfittarsi di una situazione di assoluta vulnerabilità laddove in caso contrario mai avrebbe agito<sup>98</sup>. Tuttavia, Francesco Campolongo, che dello studio dei reati di violazione di sepolcro fu uno specialista, volle ribadire con fermezza che un cadavere non poteva essere equiparato ad una persona in condizione di non poter reagire o comunque ribellarsi, ed era «assurdo» pensare di poter applicare il quarto comma dell'art. 331 ai casi di necrofilia<sup>99</sup>. Egli, infatti, tornava ad insistere sulla necessità di escludere ogni confusione tra «cadavere» e «persona», e così facendo nessun dubbio sarebbe potuto ancora sorgere sulla corretta interpretazione della volontà del legislatore.

#### 5. Oltraggio o attrazione? Il caso Lambertini e i limiti dell'art. 144

Fu soprattutto la scelta di qualificare l'azione condannata dalla legge come «vilipendio», e non più genericamente come «violazione», che finì per mettere nuovamente in difficoltà gli interpreti che si trovarono a valutare casi di necrofilia<sup>100</sup>. Per la scienza giuridica ottocentesca e gran parte della giurisprudenza, il reato di violazione di sepoltura e di cadaveri, dal punto di vista dell'elemento soggettivo richiesto, andava punito in presenza anche del mero dolo generico, ovvero della piena volontarietà del fatto che integrava la fattispecie, senza alcuna necessità di indagare ulteriormente sull'intenzione del

---

l'ampio genus delle psicopatologie sessuali, (p. 43).

<sup>98</sup> Anche per von Kraff-Ebing, nei casi di così detta “necrofilia pura”, ovvero quelli in cui il cadavere viene manifestamente preferito ad una donna viva senza che si commettano altri atti di crudeltà, nessuna mutilazione o altro genere di violenza sul cadavere, «il est alors probable que c'est l'inertie du cadavre qui en fait le charme. Il se peut qu'un cadavre qui présente la forme humaine avec une absence totale de volonté, soit, par ce fait même, capable de satisfaire il besoin morbide de subjuguier d'une manière absolue et sans aucune possibilité de résistance l'objet désiré», R. von Kraff-Ebing, *Psychopathia sexualis. Avec recherches spéciales sur l'inversion sexuelle*, VIII ed., Paris 1895, p. 94 ; E. Laurent, *Sadisme et Masochisme*, Paris 1903, p. 60.

<sup>99</sup> F. Campolongo, *I delitti contro la religione e la pietà dei defunti. Studio di storia e di legislazione*, Napoli, s.d. [dopo il 1927], p. 138.

<sup>100</sup> Sul più ampio dibattito scaturito dalla scelta del legislatore del 1889 e del 1930 di ricorrere all'espressione vilipendio per questi reati, rinvio alla sintesi di V. Mormando, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, Padova 2005, pp. 155-160.

soggetto agente.

Nel 1880, la Corte di Cassazione di Napoli aveva affermato che fosse un «errore il ritenere che la violazione di sepolcro, fatta senza fine di insultare il cadavere, non costituisca reato»<sup>101</sup>, principio che venne confermato con maggiore chiarezza due anni dopo da una sentenza della Cassazione romana in cui si sosteneva che «il reato di violazione di tombe, lo si voglia fondato, come fa il Codice del 1859, sulla lesione dell'ordine delle famiglie, ovvero lo si consideri come un maleficio contro la sanità pubblica (o meglio, come un'offesa al culto umano pei defunti), esiste col semplice fatto doloso della non autorizzata apertura di sepolcri, indipendentemente da ogni scopo d'insulto ai cadaveri, di lucro, di libidine, di vendetta»<sup>102</sup>. «Violare» una sepoltura o un cadavere significava scoperciare una bara, estrarne un corpo, manipolare in qualsiasi modo un cadavere senza autorizzazione delle autorità preposte (e non di eventuali familiari che a tal fine non avevano alcun titolo per autorizzare nemmeno se stessi), e tutte queste azioni erano punite a prescindere dal motivo che aveva spinto a compierle. Anzi, la giurisprudenza e la dottrina avevano in più casi ribadito che non era possibile esentare nemmeno chi avesse agito per amore o rispetto, per un ultimo sguardo o saluto, per prelevare una ciocca di capelli da conservare<sup>103</sup>, per risepellire le spoglie in un posto più adeguato o riparato<sup>104</sup>. Anche per il primo comma dell'art. 219 del codice toscano del 1853, che puniva «chiunque commette insulti di fatto sopra un cadavere», il reato si perfezionava con il compimento di atti che «di fatto» si rivelassero «insulti» direttamente praticati sul cadavere, senza dover indagare ulteriormente il movente

<sup>101</sup> Cass. Napoli, 15 novembre 1880, in *Giurisprudenza Italiana*, v. XXXIII, cc. 57-58.

<sup>102</sup> Cass. Roma, 11 ottobre 1882.

<sup>103</sup> In questo senso si era chiaramente espresso anche Francesco Carrara: «Difficilmente potrà esso trovare scusa in un impeto di affetti: pure anche cotesto può immaginarsi facendo la ipotesi di un amante disperato che sotto la perturbazione di cocente affanno scenda nel sepolcro della sua fidanzata per darle un ultimo addio [...] Questo infelice dovrebbe certamente punirsi dalla inesorabile legge, ma la sua imputazione dovrebbe essere temperata al cospetto del miserando stato dell'anima sua», F. Carrara, *Programma*, cit., p. 375, § 3189.

<sup>104</sup> In Italia, G. Crivellari, *Il Codice penale per il Regno d'Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza*, Milano Roma Napoli 1893, V, p. 455; Più ricca la dottrina francese, J. F.C. Carnot, *Commentaire sur le Code Pénal*, Paris 1824, II, p. 146; P.A. Merlin, *Cadavre*, in *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Paris 1812, II, p. 14; Corte di Cassazione di Parigi, sentenza del 10 aprile 1845, citata anche in A. Chareyre, *Traité de la législation relative aux cadavres. Des inhumations - Des lieux de sépulture - Des exhumations - Des violations de tombeaux*, Paris 1884, p. 277 e in É. Dalloz Fils - C. Vergé, *Code pénal e Code d'instruction criminelle annotés*, 1881, p. 580, n. 29; R. Garraud, *Traité*, cit., V, § 2012, p. 293.

che era, invece, menzionato nel comma successivo per i casi di sottrazione in tutto o in parte del cadavere, di disseppellimento o scoprimento della bara, casi in cui si chiedeva il «fine d'ingiuria, o di superstizione o altro illecito scopo», diversamente anche dal codice austriaco dell'anno precedente, che richiedeva per il «maltrattamento di cadavere» il movente della «perversità o petulanza»<sup>105</sup>.

La nuova lettera della norma adottata già con il Codice Zanardelli ben poteva esprimere su questo punto un orientamento ben diverso del legislatore. Condannare atti di “vilipendio” e non di mera “violazione” sembrò frutto di una consapevole scelta di prevedere uno specifico intento di “avere a vile”, di disprezzare le spoglie destinate di quelle condotte, restringendo solo a questa ipotesi l'applicazione delle pene comminate dalla legge penale. Giulio Crivellari, interrogandosi su cosa «debba intendersi per vilipendio» ai fini dell'art. 144, scriveva che «si vilipende collo sprezzo, col ludibrio, collo scorno. Non basta adunque un atto materiale irriverente; ma vuolsi un atto il quale riveli lo scorno, lo sprezzo, il ludibrio per parte di colui che lo commette»<sup>106</sup>. Nondimeno, confermava che l'elemento soggettivo richiesto restava il dolo generico, perché «all'esistenza giuridica di questo delitto basta la volontarietà del fatto; avvenuto volontariamente un atto materiale di scorno, ludibrio o disprezzo contro un corpo umano dopo morto, o sopra le ceneri di esso, non è lecito ricorrere ad ulteriori ricerche sulla intenzione dell'agente, tanto più poi in quanto richiedendosi un vilipendio materiale esso deve ritenersi insita una prava intenzione»<sup>107</sup>. Luigi Majno, invece, sosteneva che, in continuità con il codice precedente, il legislatore, non avendo fornito precisazioni, avrebbe lasciato all'estimazione del giudice stabilire volta per volta se un atto materiale consistesse o meno in un insulto. A riprova della validità di questa interpretazione anche nel regime del nuovo codice, vi sarebbe stata la scelta di usare l'espressione «atti di vilipendio» e non solo «vilipendio»<sup>108</sup>. Enea Nosedà fu ancora più esplicito nel sollevare le incertezze che suscitava il ricorso all'espressione vilipendio, condividendo le riserve già espresse in sede di lavori legislativi dal Commissario Arabia. La condotta incriminata dall'art. 144 non doveva confondersi con una qualsiasi «semplice mancanza di rispetto», e nemmeno con atti espressione di «una censura severa», «esorbitando però da

<sup>105</sup> Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni e regolamento sulla stampa per l'Impero d'Austria, 1852; Parte II, capo V *Dei delitti e delle contravvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico*, § 306, *Delitto di danneggiamento di luoghi di sepoltura, aprimento di sepolcri, asportazione o maltrattamento di cadaveri, e sottrazione sopra oggetti di tal sorta*.

<sup>106</sup> G. Crivellari, *Il Codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 451.

<sup>107</sup> Ivi, p. 452.

<sup>108</sup> L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, Torino 1924, II (artt 104-245), p. 106.

questi limiti, ed avendo il fine di sprezzare, di gettare il discredito, di offendere, sorge la figura del vilipendio che non è certamente la più chiara e sicura ad indicarsi, né ha significato stabilito nella dottrina e nella giurisprudenza»<sup>109</sup>.

I dubbi interpretativi della nuova formulazione spinsero alcuni interpreti addirittura ad escludere esplicitamente dall'applicabilità dell'art. 144 quella che veniva definita «necrofilia pura», che ricorreva ogni qualvolta il responsabile fosse stato mosso da cosciente attrazione sensuale nei confronti del corpo morto e non avesse agito anche per motivi di rancore con violenza o dispregio, ovvero praticando lesioni o mutilazioni. Come vedremo, in tali ultimi casi la scienza psichiatrica e medico-legale arrivò a sostenere che queste condotte non potevano rientrare tra quelle previste dalla norma del codice penale non potendosi affermare che il soggetto avesse agito con disprezzo o con l'intento, appunto, di vilipendere.

Nel 1904, a Bologna si verificò un caso che sfociò nel primo processo per sola «necrofilia pura» mai celebrato nel giovane Regno d'Italia. In verità, le rassegne giudiziarie riportano anche un processo celebratosi alla fine degli anni Settanta a Napoli e giunto fino in Cassazione, ma si trattava di un imputato accusato di avere ucciso la sua vittima ed aver subito dopo abusato sessualmente del suo cadavere. In questi casi il problema della qualifica e conseguente punizione della condotta necrofila era necessariamente marginale rispetto ad un'accusa per omicidio, qualificandosi soprattutto come elemento di valutazione criminologica e psichiatrica del reo<sup>110</sup>. Nel processo napoletano si sollevò l'ipotesi di un «omicidio consumato per istuprare la persona già uccisa», cosa che la sentenza della Cassazione dichiarò senza mezzi termini «logicamente e giuridicamente impossibile». Secondo quei giudici, per integrare un reato di stupro la legge contemplava il ricorso a percosse e ferite, e non all'omicidio «come mezzo a consumarlo». Riferendosi alla specifica condotta necrofila, la sentenza concludeva con una precisazione comunque di estremo interesse, perché volta a ribadire l'esclusione di ogni suo inquadramento nella sfera dei reati sessuali: «che se pur si verificasse tanta nefandezza, non avrebbsi più l'omicidio consumato allo scopo di stuprare, bensì quello di profanare od insultare un cadavere, nei sensi dell'art 519»<sup>111</sup>.

Ben diverso, come si è detto, il caso bolognese. Il 9 novembre del 1904 Alemanni, piccola frazione del comune di Bologna, venne scossa da un evento

<sup>109</sup> E. Nosedà, *Dei delitti contro la libertà*, cit., pp. 395-396.

<sup>110</sup> Di questo genere di crimini, ed in particolare del celebre caso di Vincenzo Verzeni, se ne occuparono anche Cesare Lombroso, che fu incaricato anche della perizia psichiatrica, e Pasquale Penta. Cfr. C. Lombroso, *Verzeni strangolatore di donne*, in «Annali universali di medicina», XXXXVIII (1874), P. Penta, *I pervertimenti sessuali nell'uomo*, cit.

<sup>111</sup> Cass. Napoli, 26 novembre 1879.

del tutto al di fuori dell'ordinario. Era morta nella sua casa Maria Bianchi, una donna ultrasettantenne, e il corpo, subito depresso nella cassa mortuaria lasciata scoperta, rimase in attesa delle esequie programmate per il giorno dopo nella medesima stanza da letto in cui la donna era spirata. Nel corso del pomeriggio, la nuora che si trovava a passare nel corridoio sentì degli strani rumori provenienti da quella stanza, e non appena entrata a controllare trovò un certo Lambertini, che lavorava come operaio di campagna al servizio della famiglia, steso sul cadavere della Bianchi in posizione inequivoca, sebbene al suo ingresso tentasse subito di rialzarsi e riacomodarsi i pantaloni. Alla reazione sconvolta della donna dinanzi al giovane ed alle vesti scomposte nella cassa mortuaria, il Lambertini avrebbe risposto semplicemente: «Volete forse impedirmi di venire a trovare la morta?»<sup>112</sup>. Cacciato dalla casa, il Lambertini venne poco dopo arrestato dalle autorità, sollecitate dalla denuncia della famiglia Bianchi. Dopo alcune titubanze, egli finì per ammettere quanto aveva fatto sul cadavere, confermando quello che comunque era già stato in gran parte accertato dai rilievi e dai testimoni. Secondo la sua versione dei fatti, egli aveva bevuto molto all'ora di pranzo insieme ad altri operai di campagna e, quando nel pomeriggio era rientrato momentaneamente in casa Bianchi per recuperare del tabacco, era passato innanzi alla stanza dove si trovava la defunta, era entrato per vederla, ne aveva sfiorato un piede per mera curiosità, e da quel momento in poi tutto il resto sarebbe avvenuto in base ad una spinta inconscia che non era in grado di spiegare. Quello che riusciva ad esprimere chiaramente era l'assenza di paura, ripugnanza o ribrezzo alla vista o al contatto con il cadavere, così come nessuna ripugnanza o ribrezzo continuava ad esprimere anche in seguito al ricordo della sua condotta; soltanto una certa commozione ogni qualvolta un conoscente gliela richiamava con tono di rimprovero.

Data la peculiarità della vicenda, la difesa decise di affidare al professore Raffaele Gurrieri, docente di Medicina legale dell'Ateneo bolognese, il compito di effettuare una perizia che fornisse un giudizio preliminare sullo stato di mente dell'imputato, accusato del reato di vilipendio di cadavere ai sensi del primo comma dell'art. 144 del Codice penale. Di questa vicenda abbiamo un resoconto dettagliato proprio grazie a Raffaele Gurrieri che, consapevole della rarità del caso, diede alle stampe un suo «studio psichiatrico forense» destinato alla comunità scientifica<sup>113</sup>.

<sup>112</sup> R. Gurrieri, *Un caso tipico di Necrofilia. Interpretazione dell'art. 144 cod. pen.*, Bologna 1906, p. 4.

<sup>113</sup> R. Gurrieri, *Un caso tipico di Necrofilia*, cit. Sulla salda reputazione scientifica di Raffaele Gurrieri già alla data del processo Lambertini v. la relativa voce su A. De Gubernatis, (cur.), *Dictionnaire international des Ecrivains du Monde Latin*, III (Everett-Henriet), Roma Firenze 1905, p. 786.

Il Tribunale ordinò il trasferimento del Lambertini presso il Manicomio provinciale di Bologna, dove il Gurreri venne affiancato da un secondo perito, il celebre professore Francesco Roncati, direttore della struttura. Il primo quesito da sciogliere riguardava la personalità e la sanità mentale del Lambertini: era un uomo immorale sprezzante del rispetto dovuto ai defunti oppure un semplice malato? I periti dovevano innanzitutto stabilire se egli avesse agito in stato di coscienza, oppure se non fosse stato in grado di intendere e volere e fosse quindi opportuno applicare il primo comma dell'art. 46 del Codice penale che escludeva la possibilità di punire chi avesse commesso il fatto in condizioni di infermità mentale, tale da impedirgli di agire liberamente o in piena coscienza<sup>114</sup>.

Nato nel 1886, al momento del fatto il Lambertini aveva 18 anni, era di buona costituzione fisica, incensurato e impiegato come garzone tra i coloni delle terre della famiglia della defunta. I periti riscontrarono quasi immediatamente un'intelligenza limitata, sebbene egli avesse appreso i rudimenti della lettura e scrittura. La diagnosi fu di istero-epilessia, ma la prova dell'insensibilità morale e psichica dell'imputato venne ricavata soprattutto dalle caratteristiche del fatto addebitatogli, così come descritte dai testimoni e come da lui stesso riferite. Secondo i periti «l'impulso che spinge gli istero-epilettici sul momento a commettere una data azione è tale che fa tacere tutti i sensi, cosicché i centri inibitori vengono soppressi come viene soppressa la corrente elettrica al taglio di un filo o al sollevarsi di un contatto»<sup>115</sup>. Il responso era che si dovesse applicare l'art. 46, dichiarando il Lambertini irresponsabile e quindi non punibile, perché aveva commesso il fatto in stato di infermità di mente tale da privarlo della necessaria libertà di scelta. Nondimeno, per quanto la psicopatologia da cui era affetto fosse «certamente una delle più gravi che vi possa essere», la sua liberazione non si poteva in alcun modo considerare pericolosa. Il Lambertini, proseguivano i periti, aveva scarsissime possibilità di avvicinare nuovamente dei cadaveri, e sotto ogni altro profilo il carattere e l'indole risultavano tali da non aver mai destato fino ad allora problemi o comportamenti riprovevoli. La perizia si concludeva, quindi, suggerendo il rilascio dell'imputato ed escludendo la necessità di applicare il secondo comma del medesimo art. 46, cioè la possibilità per il giudice, nei casi di soggetti non

---

<sup>114</sup> Codice penale del Regno d'Italia 1889, Lib. I, Titolo IV, *Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono*, art. 46: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge».

<sup>115</sup> R. Gurrieri, *Un caso tipico di Necrofilia*, cit., p. 14.

imputabili ma comunque pericolosi, di disporre altre misure di cura o isolamento<sup>116</sup>.

La difesa, però, non si concentrò soltanto sulla irresponsabilità dell'imputato per infermità mentale dovuta a malattia di natura psicopatico-sessuale. Dagli atti compiuti e dalla perizia completa sui suoi precedenti e sul suo stato di mente, Raffaele Gurrieri inquadrò accuratamente gli atti compiuti dal Lambertini come di «pura necrofilia (non accompagnata cioè da lesioni inferte al cadavere o da depezzamento di esso, fatto questo non raro in casi di necrofilia)»<sup>117</sup>, e non solo sostenne l'impossibilità di inquadrarli negli estremi delle fattispecie punite dall'art. 144 e a lui imputate dalla pubblica accusa, ma si spinse oltre, affermando che in realtà il legislatore non aveva ad alcun titolo provveduto a qualificare come reato la «pura necrofilia». Secondo le argomentazioni elaborate da Gurrieri nella sua perizia, in questi casi la condotta del soggetto era la mera «congiunzione carnale con donna morta», e dalla disamina della giurisprudenza non era emersa la possibilità di applicare alla fattispecie l'art. 144 del codice penale. A ben vedere, precisava il Gurrieri, in nessun altro punto del codice penale si riscontrava un reato a cui ricondurre la «pura necrofilia»<sup>118</sup>.

Il punto da cui Gurrieri era partito per sostenere questa tesi era l'impossibilità di «portare il significato del fatto ad ingiuria verso il cadavere»<sup>119</sup>, elemento a suo avviso preliminare per poter procedere ad un'imputazione per «vilipendio» di cadavere. La scelta del legislatore di usare l'espressione «vilipendio» escludeva, a suo avviso, la possibilità di applicare la norma quando il soggetto fosse stato affetto da questo tipo di necrofilia ed avesse quindi agito sulla base di un'attrazione, e mai per oltraggio o reagendo ad una spinta malevola. «Non si può nemmeno pensare che un individuo possa compiere quest'atto per rendere sfregio ad un morto»<sup>120</sup>, scriveva il Gurrieri. Nel caso in esame, inoltre, non risultava nessuna prova o indizio di un risentimento del Lambertini nei confronti della signora Maria Bianchi, e nessuna prova di carenza sessuale nella vita dell'imputato che avrebbe potuto giustificare l'atto come lo sfogo di una libidine repressa; parimenti si intese dimo-

<sup>116</sup> Il prof. Roncati condivise la perizia Gurrieri in tutte le sue parti, ad eccezione di questo solo aspetto ritenendo, invece, più opportuno applicare delle misure ai sensi del secondo comma dell'art. 46 c.p. in quanto egli reputava comunque il Lambertini «pericoloso per la pubblica moralità», Ivi, p. 15.

<sup>117</sup> Ivi, p. 13.

<sup>118</sup> «Ritengo che realmente il legislatore non abbia preso in considerazione questo genere di reato per la rarità stragrande che esso presenta», *Ibid.*

<sup>119</sup> Ivi, p. 16.

<sup>120</sup> Ivi, p. 13.

strare, grazie ai testimoni che pranzarono col Lambertini, che egli non aveva affatto bevuto troppo vino e che, quindi, non aveva operato in stato di ebbrezza, come da lui inizialmente dichiarato<sup>121</sup>. Il Lambertini aveva agito, questa era la conclusione dei periti, perché sessualmente attratto da quel corpo.

Se alla prima udienza del 21 novembre del 1904 erano prevalsi soprattutto i dubbi sulle facoltà mentali dell'imputato e i giudici avevano concluso con un'ordinanza di rinvio affinché fosse preliminarmente sottoposto ad una conveniente perizia, in seguito «il processo prese una piega diversa dalla prevista», come scrisse lo stesso Gurrieri, e il collegio giudicante risultò maggiormente convinto dalle tesi sull'applicabilità dell'art. 144 che, in quella sede, erano state solo «appena accennate» dall'avvocato Enrico Rezza, difensore d'ufficio del Lambertini<sup>122</sup>. Questa tesi fu, invece, sviluppata ed argomentata con molta più ampiezza all'udienza del 30 gennaio 1905, e la sentenza di primo grado pronunciata alla sua conclusione non fu resa sulla base del primo comma dell'art. 46 – come preliminarmente suggerito dai periti –, bensì stabilì il non luogo a procedere per inesistenza di reato, ai sensi dell'art. 393 del Codice penale, essendo mancato l'elemento intenzionale, il dolo specifico previsto e represso dalla norma di cui al capo d'imputazione:

Attesoché, pur essendo da riconoscersi utile [...] l'intervento in questa causa dei periti psichiatri ritenga il Collegio che su di una ragione giuridica, esclusivamente, debba adagiarsi la pronunzia che si andrà ad emettere di proscioglimento del V.L. dall'accusa mossagli<sup>123</sup>.

La sentenza procedeva stabilendo che il fatto imputato al Lambertini «nella sua materialità» rappresentava sicuramente un'offesa sul cadavere che «più oscena non era possibile». Nondimeno, i giudici si chiedevano se, valutando l'intenzione che avrebbe determinato l'imputato ad agire in quel modo sul cadavere, si potesse «parimenti affermare ch'egli abbia inteso di vilipenderlo». Il “nodo” giuridico che i giudici ritennero doversi sciogliere in via preliminare riguardava proprio quanto sollevato, sebbene solo incidentalmente, nella perizia di Gurrieri e più ampiamente ripreso nelle conclusioni dell'avvocato difensore Enrico Ruzza:

Vilipendere, secondo il significato etimologico, deriva dal latino, vuol dire: avere a vile, disprezzare; e però vilipende chi, deliberatamente, fa una dimostrazione del proprio disprezzo verso persona, istituzione o anche – in caso speciale – verso cose inanimate. Ora, le emergenti processuali stanno ad escludere assolutamente

<sup>121</sup> Ivi, pp. 12-13.

<sup>122</sup> Ivi, p. 16.

<sup>123</sup> Motivazioni della sentenza di primo grado riportate testualmente in Ivi, pp. 17-18.

che il giudicabile, nel fare quanto fece, fosse mosso dal proposito di fare onta, di dimostrare disprezzo al cadavere della Bianchi, in una parola di vilipenderlo. Nessuna ragione di odio, o anche solo di malanimo, è risultato che, vivente la povera donna, nutrisse il V. L. verso di lei, per cui fosse logico pensare che – non avendo potuto darvi sfogo mentre essa era viva – egli abbia almeno voluto rifarsi sul cadavere<sup>124</sup>.

«Per quanto la cosa appaia mostruosa», i periti avevano dimostrato che «piuttosto da un sentimento di simpatia, da una attrazione sensuale» l'imputato sarebbe stato indotto a «stendersi sulla fredda salma». La pubblica accusa, ricordava la sentenza, non aveva mancato di richiamare quella giurisprudenza già consolidata che aveva chiarito come a perfezionare la previsione dell'art. 144 del Codice penale fosse sufficiente la volontarietà di una condotta oggettivamente lesiva del rispetto per i defunti, senza doversi indagare sull'ulteriore fine da parte dell'agente<sup>125</sup>. Ma è sempre l'espressione “vilipendio” scelta dal legislatore a confermare i dubbi dei giudici di primo grado sull'applicabilità di quella previsione al caso di specie. Essi argomentarono come con tale vocabolo si fosse deciso di contemplare implicitamente l'elemento morale, «il dolo specifico che è richiesto alla sussistenza del delitto di violazione di cadaveri, e senza di cui il delitto medesimo non si avrebbe»<sup>126</sup>. Ne conseguiva che per i giudici la lettera della norma che recitava «chiunque commette atti di vilipendio ecc.» per la sua applicazione andasse intesa dall'interprete come «chiunque commette degli atti su di cadaveri per disprezzo col fine di recargli onta ecc.» e, pertanto, i giudici concludevano che «mancando quel fine, il fatto ascritto al Lambertini non cade sotto la sanzione dell'art. 144 del cod. pen. né per la modalità sua può essere soggetto di altra punitiva disposizione di legge»<sup>127</sup>.

La sentenza fu impugnata il 9 febbraio presso la Corte di Appello di Bologna dal pubblico ministero che ribadì la necessità - di fronte ad azioni che nemmeno i giudici di primo grado avevano negato essere tra le più oscene possibili - di interpretare la condotta dell'imputato nella sua sola volontarietà e materialità, senza che si potesse considerare rilevante ogni eventuale altro intento, visto che il dolo andava riconosciuto *in re ipsa*. L'articolo 45 del Codice penale<sup>128</sup>, infatti, stabiliva che per rispondere di un delitto occorreva che

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Tra le più citate sul punto, Cass. 3 marzo 1893, in «Rivista penale», v. XXXVIII, p. 150, Cass. 14 settembre 1896, in *Giustizia Penale*, II, p. 1061.

<sup>126</sup> Motivazioni della sentenza di primo grado riportate testualmente in R. Gurrieri, *Un caso tipico di Necrofilia*, cit. pp. 17-18.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Codice penale del Regno d'Italia 1889, Lib. I, Tit. IV, art. 45: «Nessuno può essere

l'agente avesse voluto il fatto che lo costituiva, cosa che nel caso del Lamberini né l'avvocato della difesa né i suoi periti avevano negato. «Non è poi chi non veda – aggiungeva il pubblico ministero nei motivi del suo appello – quanto e profondamente un'azione come quella dal V. L. commessa offenda il rispetto e il culto che si tributa ai defunti; la cui tutela costituisce la ragione d'essere dell'art. 144, e che non può senza contraddizione alla volontà della legge venir meno nei casi in cui l'offesa è più grave ed atroce»<sup>129</sup>.

Secondo il pubblico ministero, la sentenza di primo grado rischiava di rappresentare un pericoloso precedente, e all'udienza del 17 maggio 1905 la Corte d'Appello di Bologna, facendo sue le motivazioni dell'appellante su questo profilo, accolse il ricorso e riformò la sentenza, ma assolse comunque l'imputato, non già per inesistenza del reato come stabilito in primo grado, ma perché «nel momento in cui commise il fatto ascrittogli era in stato di infermità di mente da togliergli la libertà dei propri atti»<sup>130</sup>. La Corte di Appello bolognese - in una sentenza ripresa dai repertori e destinata a fare a lungo giurisprudenza sul punto<sup>131</sup> - precisò che con l'espressione «atti di vilipendio sopra un cadavere umano la legge si riferisce al carattere obbiettivo del fatto, talché ove l'azione si concreti in qualche cosa che torni a grave disdoro del cadavere, che violi materialmente il rispetto e la religione onde il corpo del defunto si circonda della pietà e del rispetto dei viventi, sempre il reato sussista e non sia necessario dimostrare la sua intenzione di offendere, quando l'offesa a quel sentimento universale è dell'atto conseguenza indefettibile e necessaria»<sup>132</sup>.

---

punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione».

<sup>129</sup> Motivazioni della sentenza di primo grado riportate testualmente in R. Gurrieri, *Un caso tipico di Necrofilia*, cit., p. 19.

<sup>130</sup> Ivi, p. 23. Sull'applicazione dell'art. 45 c.p. così motivano i giudici dell'appello: «I periti concludono che il V. L. quando commise il fatto, si trovasse in uno di quegli accessi, il quale oltre alla libertà, toglievagli anche la coscienza dei propri atti. Ora, che il V.L. abbia agito senza coscienza, non può ammettersi, perché ha dimostrato di avere precisa memoria del fatto, e, per quanto egli sia di limitata intelligenza, a giudizio dei periti tuttavia non risulta che non abbia il sufficiente discernimento per distinguere ciò che è lecito da quel che non lo è [...] Ma la conclusione dei periti circa la mancanza di libertà deve accettarsi, perché logicamente dedotta da constatazioni di fatto, che non si possono contraddire e da argomenti persuasivi».

<sup>131</sup> Corte di appello di Bologna, 17 maggio 1905. Della sentenza se ne occuparono le riviste «Giurisprudenza penale» (vol. XXV, p. 535, sebbene qui venga attribuita alla Corte di appello di Milano), «Il Monitore dei Tribunali» (vol. XLVI, p. 799), e gli «Studi e giudicati illustrativi del Codice penale italiano pubblicati sotto la direzione di Luigi Lucchini» (vol. XIV, p. 255), «La Giurisprudenza penale torinese» (a. 1905, p. 535).

<sup>132</sup> «Posto adunque che gli elementi del reato in parola sono: 1° un fatto materiale; 2° che

## 6. *La necrofilia nel Codice Rocco*

Il caso Lambertini, sebbene privo della risonanza mediatica che conobbe in Francia quello di François Bertrand, il “Vampiro di Montparnasse”, scosse comunque l’opinione pubblica più informata, mettendo in evidenza molti dei limiti che l’impianto normativo rivelava di fronte a questi casi. La soddisfazione per la decisione dei giudici dell’appello, che avevano evitato il rischio di un pericoloso precedente che avrebbe potuto condurre ad una sistematica impunità per gli autori di una condotta percepita come inaccettabile, si può ritrovare nelle parole di Vincenzo Manzini: «il necrofilo può agire per orrendo amore, anzi che con l’intenzione di vilipendere; e nondimeno è sperabile che a nessuno venga in mente di sostenere che un atto di necrofilia non costituisca vilipendio di cadavere»<sup>133</sup>.

La stessa vicenda, però, ridiede voce anche a chi si rifiutava con ostinazione di ammettere l’esistenza della necrofilia al di fuori di menti alienate, nell’ambito delle quali la sentenza d’Appello aveva ricondotto il Lambertini. Come avvenuto in Francia circa mezzo secolo prima, anche questa vicenda giudiziaria raggiunse le aule parlamentari, sebbene in modo molto più indiretto e senza aprire alcun esplicito dibattito legislativo sul tema. Nelle stesse settimane in cui al Tribunale di Bologna si celebrava il processo di primo grado, durante una discussione alla Camera dei deputati sul ruolo di periti e perizie all’interno delle procedure giudiziarie, l’onorevole Felice Santini, medico e chirurgo, chiese di prendere la parola. Nel suo intervento in aula, Santini richiamò quel processo e denunciò come anche a causa dei sempre più consueti “duelli” tra periti della difesa e periti dell’accusa si erano «inventate delle necrofilie impossibili a verificarsi, perché io, che ho studiato medicina e che col cadavere ho avuto triste consuetudine, posso dire che non vi può essere animo umano che possa commettere questo esecrando delitto di necrofilia»<sup>134</sup>.

Non vi furono conseguenze a seguito di quell’intervento, ma quando si mise mano a quello che sarebbe diventato in poco tempo il nuovo Codice pe-

---

questo costituisca, per se stesso, vilipendio; 3° che questo sia volontario; e ritenuto che tutti concorrono nella fattispecie, a torto i primi giudici pronunciarono il non luogo a procedere per inesistenza di reato, e rispetto a questa parte devesi accogliere l’appello del P.M.», R. Gurrieri, *Un caso tipico di Necrofilia*, cit., p. 22.

<sup>133</sup>V. Manzini *Trattato di diritto penale*, cit, p. 454.

<sup>134</sup> Camera dei deputati, Legislatura XXII, Prima sessione, Discussioni, XCVI, Prima tornata del 29 maggio 1905, *Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia*, Intervento dell’onorevole Santini, p. 3409.

nale voluto dal regime fascista, il progetto preliminare ritenne di doversi fare carico di quella inadeguatezza riscontrata nell'art. 144 del codice precedente. Il processo Lambertini, infatti, evidenziò il rischio concreto di lasciare senza condanna e senza punizione, o con una punizione percepita come troppo lieve, azioni che continuavano ad indignare ed inorridire larghi strati della società e la cui valenza di condotta sessuale priva come nessun'altra di potenzialità riproduttiva assorbiva, nell'impianto di valori fascista, tutto il suo potenziale disfattista gravido di conseguenze negative.

Non era un punto di vista del tutto nuovo. Richard von Krafft-Ebing, la cui *Psychopathia sexualis* del 1886 costituì il primo vero studio medico di classificazione delle perversioni sessuali, si basava sul convincimento che le forme di erotismo non destinate alla procreazione, tra le quali includeva la necrofilia, fossero dovute ad una degenerazione del cervello umano regredito ad uno stadio di bestialità primordiale<sup>135</sup>. In Italia, medici alienisti come Silvio Venturi e giuristi come Pio Viazzi, recuperando quegli spunti, avevano divulgato studi nei quali si erano concentrati sulla necrofilia interpretata come tendenza ad una sessualità non suscettibile di generazione, che soprattutto per questo motivo meritava attenzione e severità di giudizio rispetto ad una più generica vena distruttiva già riconosciuta all'attrazione per i corpi morti<sup>136</sup>. Il necrofilo si prestava a diventare la massima e incontrollabile espressione di una vocazione alla distruzione della razza e della sua intrinseca carica vitale. Il risultato della sua condotta «è non pure la mostruosità dell'atto sessuale medesimo, ma la

<sup>135</sup> R. von Krafft-Ebing, *Psychopathia sexualis*, cit., p. 78.

<sup>136</sup> Già Joseph Guislain, l'alienista belga cui si deve nel 1852 il primo utilizzo dell'espressione necrofilia per descrivere la devianza sessuale caratterizzata dall'attrazione per i corpi morti, aveva definito i soggetti che ne erano affetti come «aliénés destructeurs», J. Guislain, *Leçons orales sur Les Phrénopathies, ou Traité théorique et pratique des maladies mentales*, Gand Paris Bonn 1852, I, pp. 257-259. In chiave diametralmente opposta all'approccio fascista, è ben nota la tesi di Eric Fromm che, calando la necrofilia all'interno della contrapposizione freudiana istinto di morte/impulso vitale, nella sua analisi non si interessava tanto alla necrofilia come condotta sessuale non procreativa, ma piuttosto al «fenomeno della necrofilia radicata-nel-carattere», e quindi si interessava al necrofilo in quanto attratto dalla morte in tutte le sue manifestazioni e dai cadaveri in qualsiasi modo rappresentati. Il necrofilo di Fromm è prima di ogni cosa un individuo orientato alla violenza ed alla distruzione: «In senso caratterologico la necrofilia può essere descritta come "la passione, l'attrazione per tutto quanto è morto, putrido, marcio, malato; la passione di trasformare quel che è vivo in qualcosa di non-vivo; di distruggere per il piacere di distruggere, l'interesse esclusivo per tutto quanto è puramente meccanico. È la passione di lacerare le strutture viventi"», E. Fromm, *Anatomia della distruttività umana (The Anatomy of Human Destructiveness*, 1973) Milano 2010, § XII, L'aggressione maligna: la necrofilia, pp. 408-415. Sulla necrofilia per Eric Fromm, cfr. anche X. Yvanoff, *La nuit du nécrophile*, cit., pp. 19-20.

mancata continuazione della specie» e, insieme a «urningi» e «tribadi istintive», i necrofili «sono i campioni dell'umana degenerazione, sia pure non di rado mostrino una capacità intellettuale ordinaria o superiore»<sup>137</sup>.

Il Progetto preliminare del Codice penale redatto nel 1927, pertanto, prevedeva un articolo 551 dedicato al delitto di vilipendio di cadavere, in cui per la prima volta veniva menzionata la necrofilia come ipotesi di particolare gravità:

Chiunque vilipende un cadavere o le sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpi o mutili il cadavere, o commetta, comunque, su di esso, altri atti di brutalità, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Tale pena si applica anche a colui che commetta atti di necrofilia<sup>138</sup>.

Questa decisione di inserire esplicitamente la necrofilia nella lettera della norma destò convinte critiche, volte a sostenere che il legislatore mai avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di condotte necrofile se non come manifestazioni patologiche di menti malate, da includere, quindi, in un protocollo psichiatrico e non in un codice di leggi penali. Tra i primi ad intervenire su questo punto nella discussione del Progetto, Silvio Longhi, già magistrato e docente di diritto e procedura penale, proponeva di sopprimere il secondo capoverso dell'art 551, ritenendo che la necrofilia non esistesse «se non nella fantasia di qualcuno e nella letteratura. Chi compisse atti sessuali su un cadavere, non potrebbe essere che un pazzo dei più inconsapevoli. Non è opportuno creare una norma generale per un fatto che potrebbe commettere soltanto un incosciente, e quindi penalmente irresponsabile». Fu Enea Noseda, probabilmente memore della eco del processo del 1905<sup>139</sup>, a ricordargli che «purtroppo il fenomeno si è qualche volta verificato», mentre Silvio Longhi proseguiva insistendo che «del resto non è necessario contemplare espressamente la necrofilia, rientrando essa nella nozione di atti di brutalità», sicché Antonio Albertini aggiungeva che si poteva sostituire l'espressione necrofilia con quella di «osce-

---

<sup>137</sup> P. Viazzi, *Sui reati sessuali. Note ed appunti di psicologia e giurisprudenza*, Torino 1896, p. 202. Silvio Venturi aggiungeva come questo elemento di condanna fosse insito anche nell'omosessualità, ma che nel necrofilo, coniugandosi naturalmente con la morte e i cadaveri, trovava la sua più efficace metafora estrema, fino a venir presentata come inevitabile ulteriore degenerazione di un'indole omosessuale non repressa e stroncata sul nascere, S. Venturi, *Le degenerazioni psico sessuali nella vita dell'individuo e nella storia delle società*, Torino 1892.

<sup>138</sup> *Progetto preliminare di un Nuovo Codice penale*, Ottobre 1927, Anno V, p. 215, Art. 551.

<sup>139</sup> Enea Noseda, infatti, fu tra i penalisti che diedero maggiore attenzione alla necrofilia trattando delle ipotesi di vilipendio di cadavere ai sensi dell'art. 144, in *Dei delitti contro la libertà, cit.*, pp. 454-456.

nità»<sup>140</sup>.

Oltre che in seno alla commissione incaricata di revisionare il progetto, emersero riserve di questo genere anche dai pareri espressi sul testo da diversi atenei e fori italiani. Così la Corte di Appello di Napoli e l'Università di quella stessa città, nelle osservazioni al progetto rese da entrambe per mano del professore Arturo Del Giudice, invitavano alla cautela nell'affermare in modo tanto esplicito la responsabilità penale del necrofilo, dovendosi prestare attenzione alle conseguenze che si sarebbero potute avere sull'opinione pubblica a causa di un così palese riconoscimento dell'esistenza di condotte che lo Stato, invece, si sarebbe dovuto preoccupare di minimizzare e negare, in quanto mere impronunciabili devianze<sup>141</sup>. Come abbiamo già visto, non era la prima volta che in seno ad una commissione legislativa si esprimeva in modo così esplicito questa preoccupazione. In una capitale di una nazione diversa e in un'epoca diversa, l'Assemblée Nationale Législative era stata chiamata a valutare la proposta di aggiungere un comma apposito nell'art. 360, ma prevalse anche allora ed anche in quella cultura legislativa il convincimento della necessità di minimizzare e disconoscere gli abusi più perversi sui cadaveri come esplicita condotta imputabile, negandole una specifica rilevanza.

Una riserva di senso contrario fu, invece, quella espressa dalla Corte di Appello di Bari, per la quale non solo l'ipotesi di necrofilia andava conservata ma se ne doveva rimarcare con chiarezza la maggiore gravità rispetto alle altre condotte che per il medesimo articolo potevano integrare il reato di vilipendio di cadavere, aggravandone, quindi, la pena:

AmMESSo il principio della responsabilità e della necessità di una sanzione, per questa ipotesi di nefando reato, non sembra esatto che, anche per i soli effetti penali, la necrofilia possa essere parificata al vilipendio di cadavere. Questo si commette per una causale valutabile, e che per lo più si concreta nel postumo sfogo di un risentimento nutrito verso la persona del defunto; mentre il delitto di necrofilia è indice del più grave pervertimento del senso morale, e ad esso non può nemmeno darsi l'attributo di bestiale, essendo sconosciuto alle bestie. Si esprime quindi il voto perché i limiti della pena siano esasperati<sup>142</sup>.

Il Guardasigilli non rimase insensibile ad alcune di queste riserve e

---

<sup>140</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol. IV, parte III, Libro II del Progetto, Roma 1929, Verbale n 54, Seduta di mercoledì 11 luglio 1928 presieduta da Appiani, discussione del Titolo IX, Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso, p. 239

<sup>141</sup> A. Del Giudice, *Il progetto del nuovo Codice penale italiano. Esposizione critica e note illustrative*, Napoli 1928, p. 143.

<sup>142</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol III, Osservazioni e proposte sul Progetto preliminare di un nuovo Codice penale, Parte IV, Roma 1928, pp. 89-90.

L'espressione «atti di necrofilia» venne eliminata dalla nuova formulazione dell'articolo, divenuto nel *Progetto definitivo* il 416, e infine il 410 del codice promulgato nel 1930. Questo, dunque, il testo che ne scaturì e che a tutt'oggi regola la fattispecie:

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpi o mutili il cadavere, o commetta, comunque, su di esso, atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni<sup>143</sup>.

Alfredo Rocco diede conto dei rilievi che avevano condotto a questa scelta, e dell'opportunità di non rinfocolare con la lettera della norma riferimenti morbosi, ma con altrettanta chiarezza tenne a ribadire la volontà di condannare comunque esplicitamente la necrofilia come specifica ipotesi di vilipendio di cadavere:

Aggiungendo atti di oscenità, ho inteso deferire ad alcuni rilievi della Commissione Ministeriale, alla quale parve non opportuno accennare esplicitamente agli atti di necrofilia. La soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 551 del Progetto preliminare, nel pensiero della Commissione e nel mio, sta pertanto a significare, in modo non equivoco, che gli atti di necrofilia sono compresi tra quelli di brutalità o di oscenità<sup>144</sup>.

Tale scelta ebbe dalla sua parte l'esplicito apprezzamento della seconda sottocommissione incaricata di analizzare questo titolo del *Progetto definitivo*. Nella Relazione del Deputato Leonardi riferita nella Seduta del 13 dicembre del 1929, a proposito dell'art 416, riconosceva che il Ministro aveva ben fatto nel «resistere» ad assecondare l'inclusione di «una casistica macabra, stravagante ed ingombrante, tanto più che trattasi di delitti fortunatamente sempre più rari»<sup>145</sup>.

<sup>143</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol. V, Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, Parte III, Testo del Progetto definitivo, Roma 1929, p. 153, art. 416 (art. 144 p. p., cod. pen.). Cfr. anche A. Sandulli, *Delitti contro la pietà verso i defunti*, in «Rivista penale», LXIV/ 1938, pp. 248-249.

<sup>144</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol V, Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, Parte II, Roma 1929, pp. 198-199. Cfr anche E. Florian, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti – Delitti contro la libertà individuale. Titolo IV e Titolo XII del Libro II del Codice penale*, Milano 1936, §166 bis, pp. 255-256; V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano*, Torino 1950, VI, nota n. 3 pp. 108-109.

<sup>145</sup> *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, Vol VI, Atti della Commissione Parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo Codice penale, 1930, Verbale n. 3, Seduta del 13 dicembre 1929, p. 262.

Il codice penale entrato in vigore nel 1930, dunque, consacrava un apposito articolo, l'articolo 410, al reato di vilipendio di cadavere del quale la necrofilia veniva chiaramente indicata come ipotesi aggravata<sup>146</sup>. Trattati e commentari si trovarono, così, obbligati ad indicare e spiegare questa condotta in quanto inglobata nella norma, e non più mera ipotesi di una situazione di fatto che poteva, o meno, inquadarsi in quel reato<sup>147</sup>. Non la si poteva più ignorare, anche perché sorgeva la necessità di coordinare questo comma con la nozione di atto osceno prevista negli altri loci del codice, ed in particolare all'art. 529, il quale precisava che «agli effetti della legge penale» andavano considerati osceni atti e oggetti che «secondo il comune sentimento, offendono il pudore»<sup>148</sup>, e che, come si legge nel commentario al codice diretto da Ugo Conti, potevano sussistere per l'applicabilità dell'art. 410 nei casi in cui si fossero scoperte «le parti pudende del cadavere di una donna», nonché «tipicamente» con «atti di necrofilia, a cui giunge non di rado il perversimento degli istinti sessuali»<sup>149</sup>. Il necessario coordinamento con l'art. 529, per applicare correttamente il secondo comma dell'art. 410 e non permettere vuoti normativi, era estremamente efficace. A questo proposito, Eugenio Florian accoglieva positivamente la norma, rilevando che episodi di necrofilia sembravano essere, nella cronaca, sempre più frequenti:

quanto agli atti osceni, non occorrono spiegazioni: le tragiche e spesso morbide

<sup>146</sup> Per Guglielmo Sabatini (*Titoli dal primo al settimo del libro II*, vol. II de *Il Codice penale illustrato articolo per articolo* diretto da Ugo Conti, Milano 1934), quella del secondo capoverso dell'art. 410 doveva considerarsi «non una circostanza aggravante, ma una secondo e distinta ipotesi di reato; cioè il deturpamento o la mutilazione del cadavere e gli atti di brutalità o di oscenità sul medesimo», p. 663. Contrarietà alla possibilità di configurare la necrofilia come circostanza aggravante del reato di vilipendio di cadavere, è stata espressa successivamente ancora da Arturo Santoro, per il quale «sembra manifesto che non si tratta di una circostanza aggravante, ma di un titolo delittuoso per sé stante, dovendo ritenersi che i particolari eventi debbano essere intenzionali», *Sentimento religioso e pietà dei defunti (Delitti contro il)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, p. 1237, n. 28; M. G. Tascone, *Vilipendio (Reati di)*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma, 1994, p. 7.

<sup>147</sup> Già all'indomani della promulgazione del Codice, anche le trattazioni più sintetiche menzionavano la necrofilia. Tra gli esempi possibili, *Il nuovo Codice penale. La parte speciale*, Napoli 1932, di Teucro Brasiello che commentando il secondo comma dell'art. 410 scriveva: «ricorre ragione di aggravamento se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità (come se lo schiaffeggi) o di oscenità (esempio tipico: atti di necrofilia)», p. 95.

<sup>148</sup> Codice penale del Regno d'Italia 1930, Lib. II, Tit. IX, Dei delitti contro la moralità pubblica e i buon costume, capo II, Delle offese al pudore e all'onore sessuale, art. 529, Atti e oggetti osceni: nozione

<sup>149</sup> G. Sabatini, *Titoli dal primo al settimo del libro II*, cit, Art. 410, n. 693, p. 663.

esemplificazioni si affacciano spontanee alla nostra mente attonita ed atterrita: congiunzione carnale, sfogo di libidine, baci irruenti, morsi ed altre manifestazioni erotiche. S'intende che le diverse indicazioni del codice non hanno valore per distinguerle esattamente l'una dall'altra, il che, in pratica, sarebbe senza scopo; bensì mirano a che nessun atto di aggressione o di profanazione del cadavere sfugga a questa tenebrosa specie di delinquenza<sup>150</sup>.

Nonostante l'esplicita conferma della criminalizzazione della necrofilia come violazione del rispetto dovuto ai defunti, e non come reato sessuale, all'indomani della promulgazione del codice penalisti come Mario Manfredini commentavano il capoverso dell'art. 410 quanto alla necrofilia quale «assai rara forma di delinquenza sessuale», rinnovando una antica e superata impostazione<sup>151</sup>. In effetti, la possibilità stessa di concorso dei reati di vilipendio di cadavere e di atti osceni in luogo pubblico sulla base dell'art. 527 del Codice Rocco<sup>152</sup>, già contemplata sotto il regime sia del codice francese che di quello toscano, in seguito trovò riserve in chi, come Arturo Santoro, riteneva che così facendo si continuasse a mettere confusione nell'inquadramento della fattispecie, che aveva suoi caratteri peculiari e non doveva intendersi al di fuori della tutela della pietà per i defunti<sup>153</sup>. L'inquadramento concettuale e normativo della necrofilia rappresentava ormai un dato acquisito.

<sup>150</sup> E. Florian, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, cit., § 166, p. 255.

<sup>151</sup> M. Manfredini, *Manuale di diritto penale. Commento al nuovo codice*, Roma 1931, p. 347.

<sup>152</sup> Codice penale del Regno d'Italia 1930, Lib. II, Tit. IX, Dei delitti contro la moralità pubblica e i buoni costumi, capo II, Delle offese al pudore e all'onore sessuale, art. 527, *Atti osceni*

<sup>153</sup> A. Santoro, *Sentimento religioso e pietà dei defunti (Delitti contro il)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, p. 1237, n. 28, IV). Furono soprattutto le perizie medico legali, e in generali i contributi della scienza medica e psichiatrica, ad insistere ancora sull'indole sessuale di questi reati. Arnolfo Ciampolini, professore di Medicina legale nell'Ateneo milanese, in una sua Guida per le perizie anche alla luce del nuovo Codice penale inseriva gli «stupri di cadaveri» nel suo elenco di reati «nell'ambito del sadismo», e affrontava queste ipotesi nel capitolo XIV dedicato a *Il Codice penale e i delitti sessuali* (A. Ciampolini, *Sessualità e medicina legale. Guida per perizie secondo i nuovi codici*, Milano 1936, p. 263, e p. 305).